Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Giovedì, 4 gennaio — Numero 3

Abbonamenti

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale). . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1º d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee o degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. il Re si compiacque nominare nell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Di Suo Motu proprio:

Con decreti del 25 luglio 1920:

a gran cordone:

Cerignani nob. comm. Francesco, inviato straordinario e ministro plenipotenziario a riposo,

a commendatore:

Padiglione comm. Carlo, veterano delle patrie battaglie, da Napoli.

ad uffiziale:

Campioni cav. Igino, capitano di fregata.

Avallone comm. Alfredo, colonnello nella riserva consigliere della Società fra gli ufficiali pensionati di terra e di mare.

a cavaliere:

Recrosio cav. Carlo Giuseppe, fu Carlo da Rivarolo Canavese, amministratore di Opere pie locali.

Con decreto del 2 agosto 1920:

a gran cordone:

Lou Tseng Tsiang, ministro degli affari esteri di Cina, capo di quella Delegazione al Congresso della pace.

Con decreti dell'8 agosto 1920:

a commendatore:

Seem Thomas, capitano di vascello nella marina americana.

a cavaliere:

Kerr William Murray, maggiore medico della marina americana.

Barry James Richard, tenente comandante id.

Con decreti del 21 agosto 1920:

a grand'uffiziale:

Muzj gr. uff avv. Edoardo, presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori di Napoli.

ad ufficiale:

Botti comm. Ugo, avvocato in Venezia.

Negri comm. prof. Pasquale, presidente della Società delle scuole tecniche operaie San Carlo (Torino).

a cavaliere:

Bossi Can. Don Gabriele, parroco di San Giovanni in Torino.
Quagliati cav. Quintino, professore, presidente Comitato della Croce rossa italiana di Taranto.

Con decreto del 25 agosto 1920:

a commendatore

Mazza comm. Alessandro, amministratore di Opere pie in Loano.

Con decreto del 30 agosto 1920:

a grand'ufficiale:

Giuffrida comm. prof. dott. Vincenzo, sottosegretario di Stato per la marina mercantile, l'aeronautica ed i combustibili.

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreto dell'8 luglio 1920:

a commendatore:

Veronesi comm Sante, capo sezione di ragioneria nel Ministero del tesoro, collocato a riposo.

Con decreti del 27, 30 maggio e 3 giugno 1920:

ad ufficiale:

Nardella comm. Corradino, delegato del tesoro, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreto del 30 maggio 1920:

a grand'ufficiale:

Inglese ing. gr. uff. Ignazio, ispettore superiore del Genio civile, collocato a riposo.

Con decreti del 27 maggio, 10, 20 giugno 1920:

ad ufficiale:

Brusotti ing. Ferdinando, capo divisione delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreti 30 giugno 1920:

(Sentito il parere favorevole della Giunta).

a commendatore:

Marchesi ing. comm. Gaetano, capo divisione nell'Amministrazione dello Stato.

ad ufficiale:

Paltrinieri comm. Gaetano, capo divisione nell'Amministrazione postale-telegrafica.
Sertoli comm. Camillo Aniceto, capo divisione nell'Amministrazione postale-telegrafica.
Apicella cav. uff. Vincenzo, direttore costruzioni telegrafiche e telefoniche.

a cavaliere:

Magrograssi cav. uff. Michele, direttore principale nell'Amministrazione postale-telegrafica.
Sbordoni cav uff. Filippo, capo sezione nell'Amministrazione postale telegrafica.
Tione cav. Pietro, direttore principale nell'Amministrazione postale telegrafica
Tacinelli cav. Arturo, id.
Ba occhi cav. Ildebrando, id.
Gherardi cav. Clemente, capo sezione nell'Amministrazione postale telegrafica.
Bartoli cav Giovanni, id.
Cianciulli cav. Adolfo, id.
Lazzari cav. Giuseppe, direttore principale id.
Canziani cav. prof. Celestino, capo sezione id.
Picconi cav Ettore, direttore tecnico dei telegrafi

Sulla proposta del ministro delle terre liberate:

Con decreto del 12 giugno 1920:

(Sentito il parere favorevole della Giunta).

a commendatore:

Carapelle avv. comm. Aristide, consigliere di Stato.
Maggiorotti comm. Leone Andrea, maggiore generale, vice presidente della R. Commissione per la valutazione dei danni di guerra

ad ufficiale:

Anzalone avv. Gaetano, ingegnere residente a Roma.

a cavaliere:

Celotti avv. cav. Fabio, residente a Udine.
Cristofori nob. avv. cav. Antonio, id.
Dommarco cav. uff. dott. Giuseppe, primo segretario nel Ministero delle finanze.
Nimis avv cav. Giuseppe, residente a Udine

Sulla proposta del ministro della guerra:

Con decreto del 3 aprile 1919:

a cavaliere:

Faita cav. Giovanni Battista, ragioniere geometra del genio, capo di 2ª classe, collocato a riposo

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. il Re si compiacque nominare:

Di Suo Motu proprio:

Con decreto del 20 luglio 1920:

a gran cordone:

Pateck Stanislao, ministro degli affari esteri di Polonia

a grand'ufficiale:

Panfili comm. rag. Cesare, ragioniere capo del Ministero per l agricoltura.
Ceci comm. prof. Antonio della R. Università di Pisa.
Boglanchino comm. Odoardo, maggior generale, consigliere Società fra ufficiali pensionati di terra e di mare.

a commendatore:

Redaelli cav. Polidoro, direttore della Banca popolare di Milano
Benassi cav. prof. Umberto, di Parma.
Crisini cav. Arturo, socio benemerito della Società fra ufficiali pensionati di terra e di mare.
Cotitta cav Giuseppe, colonnello in posizione ausiliaria id.
Vannoni cav. Giuseppe, residente a Levanto.
Negretti cav. uff. Adolfo, deputato al Parlamento.
Sulliotti cav. uff. dott. Italo, pubblicista in Genova,

Fracassi marchese Domenico, senatore del Regno, capo della Delegazione italiana alla Commissione di Governo e plebiscito ad Allestein.
Pogatsching dott. Antonio, vice commissario generale per gli affari autonomi della provincia di Istria
Alessi Baldassare, pubblicista, direttore del *Piccolo* di Trieste.
Ciano cav. Alessandro, capitano di vascello.
Castelli cav. uff. Riccardo fu Carlo, avvocato in Genova
Giustiniani cav. dott. Michelangelo, capo sezione Ministero della Marina.

ad uffiziale:

Ginnari cav. Biagio, segretario nella Intendenza di finanza di Napoli.
Colombo cav. prof. Adolfo.
Casana nobile Paolo, presidente della Scuola professionale di Intra.
Coniglione Domenico, pubblicista, residente a Torino.

a cavaliere:

De Moscicki Michel, ufficiale d'ordinanza del ministro degli affari di Polonia.
Bruno Arnoldo, membro della Congregazione di carità di Giaveno (Torino).
Freschi Giuseppe, membro del Consiglio di amministrazione degli Asili (Brescia)
Mazzola ing. nob. Alessandro, di Brescia.
Comoli sac. don Vito, ispettore dell'Asilo infantile di Novara
Perego Guido, sindaco di Sabbioncello (Como).
Rissone Matteo Carlo, professore di musica in Asti.
Gemelli Melico, agente della Cassa nazionale infortuni di Torino.
Carrara Luigi fu Angelo, da Genova.
Motta sac. don Achille, prevosto di Albugnano d'Asti
Mariani avv. Enrico, segretario e consulente legale dell'Associazione agricola lombarda.

Con decreti dell'8 agosto 1920:

a grand'uffiziale:

Corinaldi cav. Leopoldo, nob. dei conti, capitano di cavalleria di complemento.

a commendatore:

Favi Egidio fu Ulisse, da Firenze, pubblicista.
Ubertini cav. uff. avv. Carlo, consigliere provinciale di Torino.
Villetti cav. dott. Alberto, condirettore del giornale *Il Tempo*.
Pani cav. dott. Francesco, referendario della Corte dei conti.
Reeves Joseph Mason, capitano di vascello della marina americana.
Calzolari Fornioni cav. avv. nobile Giuseppe, condirettore centrale della Banca commerciale italiana.

ad uffiziale:

Mollica prof. Angelo fu Felice, industriale in Roma.
Brissolaro cav. Giulio, già tenente colonnello 5° alpini.
Buraggi conte Gian Carlo, del R. archivio di Stato di Torino.
Sciolla avv. Fiorenzo, di Mondovì, pubblicista.
Odetti sac. don Giov. Battista, vicario foraneo e parroco di Revello.
Ciancio cav. Pietro, già sindaco di Agira (Catania).
Stark Harold Raynsford, capitano di fregata della marina americana.

a cavaliere:

Poindexster Gale Geylett, tenente di vascello nella marina americana
Kratter Gioacchino, industriale da Sappada (Belluno)

Sardi dott Nicolao, medico-chirurgo in Isola d'Asti.
Garrone Francesco, fu Innocenzo, da Torino.
Camusso dott. Alessio, chirurgo-dentista in Torino
Regolanti Alceste, medico-chirurgo in Roma

Con decreto del 14 agosto 1920:

a grand'uffiziale:

Olgiati conte Filiberto, regio commissario a Torino.

a commendatore:

Spanier cav. Giuseppe, membro della Società napoletana antitubercolare.
Bianco cav. Francesco, redattore della *Tribuna* di Roma.
Monaco cav. Roberto, capitano di vascello, comandante la Regia nave « Giulio Cesare ».
De Simone ing. Francesco, membro della Società napoletana antitubercolare
Boeche cav. avv. Ettore, sindaco di Vicenza.
Annaratone cav. Carlo, tenente colonnello medico in posizione ausiliaria.
Campari cav. uff. Davide, Regio console generale del Nicaragua.
Lavagna cav. uff. Attilio, consigliere di Corte di appello segretario particolare del presidente del Consiglio dei ministri.

ad uffiziale:

Botti cav. Alberto, segretario della Società napoletana antitubercolare
Zanetti rag. Nicolò, direttore della Banca cooperativa in Venezia

a cavaliere:

Pozzi dott. Antonio, membro dell'ex-Comitato di assistenza civile di Como.
Pizzochero Enrico Alberto, id.
Cavadini Giuseppe, detto Enrico, id.
Ferrario Giulio, id.
Binda Palmiro, id.
Guarisco Luigi, id.
Pozzi Ettore, id.
Barazzoni Luigi, id.
Sala Ferdinando, id.
Ciceroni Guido fu Stanislao, capitano in congedo.
Perugini Francesco, proto della tipografia della Regia Accademia dei Lincei.
Coppini Eugenio di Prato (Firenze).
Criconia Isidoro, già assessore anziano di Piazzola sul Brenta (Padova).
Busatta Carlo, consigliere comunale di Carmignano sul Brenta.

Con decreto del 21 agosto 1920:

a commendatore:

Riccini Margarucci cav. uff. Enrico, industriale in Roma.
Viarengo cav. uff. Giuseppe Marco, direttore della Società tipografica editrice nazionale (Sten), Torino.
Zoccola cav. Ettore di Francesco, industriale in Ovada.
Lanzara cav. avv. Goffredo, deputato al Parlamento.

ad uffiziale:

Calzoni ing. Alfonso, consigliere superiore della Banca d'Italia
Muti Bussi march. dott Achille, id.
Emanuelli prof. Pio, astronomo dell'Osservatorio Vaticano.
Iorio ing. prof. Carlo, del Regio politecnico di Torino.

a cavaliere:

Benso avv. Roberto, v. conciliatore in Torino.
Sacco Luigi fu Giuseppe, industriale in Torino.
Pizzini dott. Luciano, medico chirurgo in Bergamo
Brunetto sac. don Donato, parroco di S. Anna di Valdieri.
Manavello dott. Arrigo, notaio e consigliere della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana.
Moralli Padre Giov. Battista, cappellano dell'Ospedale militare Principe di Brescia.
Di Tommaso Giovanni, maresciallo maggiore dello squadrone carabinieri guardie del Re.
Carando geom. Enrico fu Giuseppe, residente a Torino

Con decreti del 30 agosto 1920:

a gran cordone:

Rodinò comm. avv. Giulio, ministro della guerra.
Torre comm. dott. Andrea, ministro della istruzione pubblica.
Micheli dott. Giuseppe, ministro per l'agricoltura.
Paratore avv. Giuseppe, ministro delle poste e dei telegrafi.

a grand'uffiziale:

Porzio comm. avv. Giovanni sotto segretario di Stato per l'interno.
Pecoraro avv. Antonio, sotto segretario di Stato per le colonie.
Dello Sbarba avv. Arnaldo, sotto segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.
Amendola prof. Giovanni, sotto segretario di Stato per le finanze.
Agnelli avv. Arnaldo, sotto segretario di Stato per il tesoro.
Caporali prof. Raffaele, sotto segretario di Stato per l'istruzione pubblica.
Bertini comm. avv. Giovanni, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici.
Pallastrelli conte prof. Giovanni, sotto segretario di Stato per l'agricoltura.
Lo Piano avv. Agostino, sotto segretario di stato per l'industria ed il commercio.
Longinotti comm. dott. Giovanni Maria, sotto segretario di Stato per la previdenza sociale.
Amici comm. avv Giovanni Battista, sotto segretario di Stato per le poste e telegrafi.
Agnesi ing. Giacomo, sotto segretario di Stato per le terre liberate.
Vigliardi Paravia com. Giuseppe, presidente della Società anonima Paravia.

a commendatore:

Angiolillo cav. Amedeo, direttore del « Giornale della sera » di Napoli.
Cilento cav. avv. Domenico, fu Luigi da Paola, residente a Cosenza.
Maiorana prof. avv. Gaetano. vice presidente del Consiglio provinciale di Catania.
Bordoni cav. uff. Leandro, fu Angelo da Brescia

a cavaliere:

Gentile prof. Attilio, fu Luigi da Trieste.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

Con decreti 3 giugno 1920:

a cavalieri di gran croce

Sili Cesare, senatore del Regno.
Vigliani dott. Giacomo, prefetto del Regno.
Taddei dott. Paolino, id.
Mosconi dott. Antonio, consigliere di Stato.

a grand'ufficiale:

Scamoni dott. Oreste, prefetto del Regno.
Fagiolari dott. Giuseppe, consigliere di Stato.
Di Donato dott. Massimo, id.
Silenzi avv. rag. Ludovico di Francesco.
Labbate avv. Giovanni, presidente Deputazione provinciale di Perugia.
Poggi Anacleto, agente generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in Milano.
Fortunati rag. Alfredo, presidente della Camera di commercio di Roma.
Natale avv. Giuseppe, direttore del giornale « Il Giorno » di Napoli.
Gentiloni Silveri conte Aristide, fu Nemesio.
Marano Attanasio Vincenzo, pubblicista in Roma

a commendatore:

Carbone dott. Luigi, vice prefetto.
Farrari dott. not. Emilio, id.
Ferrero dott. Vittorio, id.
Pio dott. Italo, id.
Porro dott. Ettore, id.
Fusco dott. Federico, id.
Giovara dott. Cessare, id.
Sampieri dott. Vincenzo, direttore capo divisione nel Ministero interni.
Guidetti dott. Eugenio, vice prefetto.
Signorile dott. Federico, questore di P. S.
Pace Leandro, id.
Marzolo dott. Girolamo, medico provinciale.
Varese ing. Pio Giuseppe, ingegnere Amministrazione carceraria
Angelini Paolo, vice direttore dell'Ufficio cifra.
Testa avv. Filippo, ex-deputato provinciale di Napoli.
Bellantonio avv. Giosuè fu Giuseppe.
Falletti dott. Eugenio, vice prefetto.
Aldindo prof. Pasquale fu Michele.
De Bonmartini Ricciotti fu Ernesto.
Tagliaferri Guido, direttore amministrativo ospedali riuniti di Napoli.
Mazzoli Vittorio fu Antonio.
Pivetta Vittorio fu Luigi.
Leopardi dott. Ettore, sindaco di Recanati.
Castellino Francesco, vice presidente della Camera di commercio di Cuneo.
Goetz Guido fu Salomone.
Cavicchia Egisto, ufficiale sanitario di Velletri.
Sabatini ing. Venturino fu Domenico.
Genta prof. Silvio fu Carlo.
Isnardi Felice Pietro fu Pietro.
Pugliese avv. Giacomo fu Giuseppe.
Chini Diomede, ispettore sanitario pellagrologico della provincia di Treviso.
Cozzolino Giuseppe Alfonso fu Bernardo.
Scognamiglio Michele di Antonio.
Masciangelo Pietro fu Andrea.
Pellegrini dott. Pietro di Michele, medico provinciale.
Puccinelli Alfredo, id.
Bartolucci prof. dott. Alfredo, veterinario provinciale
Angelici prof. dott. Gaetano, id.
Reiter Alberto fu Carlo.
Nobile dott. Osvaldo, vice prefetto
Morace prof. Nicola fu Luigi.
Rasa Giovanni, direttore archivio della presidenza del Consiglio.

Fiori Gustavo, archivista nell'Amministrazione dell'interno

ad ufficiale:

Favale prof. Alfonso fu Bartolomeo.
Gallo avv. Francesco fu Filippo.
Bellegrandi Carlo fu Paolo.
Cesarini Romaldi Giacomo, deputato provinciale di Ancona
Santangelo prof. Belisario fu Raffaele.
Nappi conte Lodovico, deputato provinciale di Ancona
Topi Ulisse di Luigi.
De Biase avv. Alfredo fu Ernesto.
Guillaume avv. Alfredo fu Carlo.
Mango avv. Guido di Benedetto.
Malinconico Nicola, segretario Istituto superiore di commercio in Roma.
Caruso Filippo da Napoli.
Novelli avv. Tito, assessore comunale di Velletri
Protto Arturo fu Giacomo.
Scopelliti prof. Antonino fu Filippo.
Della Valle Francesco di Giuseppe.
Caprile Tito fu Tito.
Fossati Giacomo fu Giovanni.
Spina avv. Emilio, primo segretario ai lavori pubblici.
Franchi Giovanni da Chieti.
Albert ing. Alfredo fu Alessandro.
Benaglia Francesco, tesoriere Istituto « Catel » Roma.
Moglie dott. Giulio di Giuseppe.
Fea dott. Giuseppe, consigliere di prefettura.
Cevasco Gaetano di Emanuele.
Longhi rag. Ferdinando, vice commissario di P. S.
Gualdi Carlo, sindaco di Rocca Sinibalda.
Polzoni dott. Eugenio, medico condotto a Collevecchio (Perugia).
Giuffrida Benedetto, farmacista in Catania.
Luzzatti ing. Enrico fu Salomone.
Varvaro ing. Giorgio fu Roberto.
Capone Cesare, direttore della Cassa di risparmio di Sala Consilina (Salerno).
Fiaccavento prof. Corrado fu Salvatore.
Cifarelli Gaetano fu Michele.
Manfredelli avv. Nicola fu Emanuele
Zanelli avv. Ottorino fu Carlo.
Mecca Pasquale, da Melfi.
Lioy Antonio, da Ripacandida.
Tavernari prof. dott. Luigi, medico provinciale
Labranca dott. Antonio, id.
Masi dott. Michele, id.
Mauceri dott. Francesco, id.
Tatulli Angelo fu Domenico.
Danesi rag. Ulisse di Michele.
Cusini rag. Remigio fu Tommaso
Centazzo Giovanni fu Eugenio.
Frediani ing. Perfetto fu Tommaso.
Cesario rag. Cesare, commissario di P. S.
Paladino dott. Antonio, medico provinciale.
Rossi dott. Francesco, vice prefetto
Ferrario dott. Giov. Battista, id.
Costa dott. Luigi, id
Calvia Sanna avv. Michele, consigliere prefettizio ff., id.
Borsatti dott. Vittorio, id.
Palomba dott. Antonio, id.
De Stefani dott. Vittorio, id.
Strano dott. Paolo, id.
Vallera dott. Giuseppe, id.
Farello avv. Guido, id.
Almansi dott. Dante, id.
Ricci dott. Umberto, id.
Perrone dott. Nicola, consigliere prefettizio ff. di vice prefetto.
De Simone dott. Arnaldo, id.
Guaccero Castelli dott. Michele, id.
Solari dott. Gregorio, id.
Zangrandi rag. Gustavo, ragioniere capo, id.
Carnevali rag. Tullio, id.
Garabello rag. Emanuele, id.
Portelli rag. Pasquale, id.
Minetti Pietro, archivista nell'Amministrazione dell'interno.
Pini Eugenio, id.
Lefevre Giov. Riccardo, id.
Fassi rag. Giuseppe, primo ragioniere nell'Amministrazione dell'interno.
Turini Ezio, archivista nell'Amministrazione dell'interno.
Valenti cav. Daniele sotto segretario al Consiglio di Stato
De Feo dott. Pasquale, questore di P. S.
Corrado dott. Giuseppe, id.
Cocchi Luigi Antonio, id.
Di Battista Giov. Batt., id.
D'Albenzio Carlo, id.
Rubinacci Michele, id.
Peruzy Cesare, id.
Gigante Rinaldo, id.
Giungi Aldo, tenente colonnello nei RR. carabinieri.
Dellmonte Massimino, colonnello id.
Polk Felice, maggiore id.
Chinè Francesco, id. id.
Maselli dott. Concetto, coadiutore laboratori chimici.
Pagliani dott. Paolo, medico provinciale.
Cettonzo dott. Michele, id.
Dalla Ferrera rag. Arturo, vice direttore Amministrazione carceraria.
Galardi rag. Lorenzo, ragioniere id.
Memma Pasquale, archivista Amministrazione dell'interno.
Giulianelli Edoardo, id. id.
Contaldi Tommaso, segretario di P. S.
Amidei Roberto, archivista Amministrazione interno.
Ricci Luigi, capo ufficio postelegrafico.
Pennacchi Oreste, id.
Austello Eraldo, archivista Amministrazione interno.
Battaglia Saturno, segretario P. S.

a cavaliere:

Castelli Nicola, cassiere Cassa di risparmio di Camerino.
Piccoli Augusto di Antonio.
Maresca Ugo fu Luigi.
Carino prof. Pasquale di Giuseppe.
Ribecai avv. Angelo, sindaco di Calci (Pisa).
Borri avv. Dino, pro sindaco di Lari (Pisa).
Russotto prof. Alessandro fu Francesco.
Rossi ing. Francesco fu Eugenio.
Lo Presti dr. Gioacchino fu Giacomo
Fabiani Arturo fu Clemente.
Mannarini Pasquale fu Antonio
Prestifilippo dr. Antonino, medico condotto di Aidone.
Fazioli geom. Carlo, ex consigliere comunale di Aidone.
Trevisani prof. Umberto di Romolo
Pettinatti Teol. d. Giovanni parroco di S. Firmino di Revello.
Mazzone Arena dr. Gaetano, veterinario comunale di Vittoria (Siracusa).
Cordano Gastone di Federico
De Mundo Gennaro, segretario comunale di Calopezzato.
Jannuzzi avv. Gaspare Emilio di Raffaele.
Loasses Eugenio fu Giovanni.
Cirillo Giuseppe, assessore comunale di Sava (Lecce).
Cuomo Gennaro fu Matteo.
Scolari dr. Camillo di Rodolfo.

Catalano dott. Giovanni fu Vincenzo
Schiappapietra dott. Cesare, medico-chirurgo in Milano
Schisano ing. Roberto fu Luigi.
Scibelli Giorgio, ufficiale sanitario di San Giorgio a Cremano
Rossi Francesco da Napoli.
Pellachy Giovanni Bonaventura, farmacista in Tagliacozzo
Materazzi Guido di Agostino.
Bona rag. Vittorio fu Francesco.
Cantori Ugo, consigliere comunale di Savigliano (Forlì).
Martini avv. Salvatore da Napoli.
Sidoli Alberto, esattore comunale di Albinea (Reggio E.)
Gigli rag. Raimondo di Raimondo
Davolio rag. Luigi, segretario comunale di Gualtieri
Granelli Luigi fu Antonio
Dendi Pietro fu Domenico
Tessari Giulio fu Alessandro.
Beato Costantino da Cornolo di Bedonia
Mazzi Renzo Giovanni, segretario comunale di Lesignano di Bagni (Parma).
Degli Incerti Guglielmo fu Luigi.
Manfredi Efronne di Angelo.
Bertozzi Enrico fu Domenico.
Mennini sac. Federico, curato in Scarperia (Firenze).
Grassi Costantino fu Venanzio.
Bizzi Vincenzo di Pietro.
Belli avv. Alberto fu Salvatore.
Bruno dott. Francesco Saverio di Alberto.
Ferraris geom. Riccardo fu Luigi.
Bussa avv. Luigi fu Alvino
Tosti Guerra Giacinto, applicato Amministrazione dell'interno.
Romano avv. Giuseppe di Giovanni.
Marcelli dott. Costanzo da Anversa (Aquila).
Schiaffino avv. Fortunato, sindaco di Camogli.
Scoffone Enrico fu Alessandro.
Fratino Maurilio, sindaco di Molare (Alessandria).
Mondino Girolamo fu Pietro.
Vannini Andrea Luigi di Leonardo.
Mirone Ignazio, consigliere comunale di Viagrande (Catania).
Grasselli Angelo di Francesco.
Gasparini rag. Carlo, consigliere comunale di Cattolica (Forlì).
Tofanelli Ferruccio fu Luigi
Zapelloni avv. Carlo di Federico.
Scotti Alfredo fu Alessandro.
Sargente dott. Giuseppe, vice commissario di pubblica sicurezza.
Caianiello Giuseppe di Eduardo.
Boncinelli dott. Ettore di Camillo.
Baduini dott. Marco ex assessore comunale di Borgotaro
Bernabei Augusto fu Mariano.
Marini Marino di Luigi.
Marini Pubblicola fu Edoardo.
Caciari Aquilino fu Vincenzo.
Bottari dott. Tullio, medico chirurgo nei Regi ospedali di Livorno.
Bosco Felice fu Antonio.
Bonomi Arturo, direttore Banca commerciale in Napoli.
Pucci Gaetano fu Vincenzo.
Guardella geom. Abele, segretario comunale di Bardi.
Rubieri Gaetano fu Giuseppe
Gaia Guido Felice fu Matteo.
Ragusa Salvatore, tenente RR. carabinieri
Comucci Ciro fu Luigi.
Greco Nicola, consigliere comunale di Pozzallo (Siracusa)
Di Giulio Amedeo fu Bernardo
Silvagni Camillo fu Romeo.
Torrisi dott. Antonino.
Patanè Antonino fu Francesco.

Mazzacuva dott. Nicola Eugenio di Giuseppe.
Bartolini Leonardo Cesare, assessore comunale di Monteporzio
Librino Girolamo fu Giuseppe
Statuti avv. Filippo, da Roma
Todini Americo, da Roma.
Fiorenzani Ettore fu Felice
Furia Michelangelo, segretario comunale di Sutri (Roma).
Rosati Carmine di Giovanni.
Rossi Ferdinando, prosindaco di Delianova (Reggio Calabria).
Campanaro Achille fu Giovanni.
Barrotta not. Vincenzo, ex-consigliere comunale di Corigliano d'Otranto
Colucci dott. Ascanio fu Donato
Zampino avv. Cesare fu Gaetano.
Rizzelli Giuseppe di Vincenzo
Linari dott. Adolfo fu Raffaele.
Russo prof. Pietro fu Giuseppe.
Termini Calogero Edoardo fu Giuseppe.
Franchi dott. Salvatore, ex-sindaco di Castellalto.
Franchi dott. Nicola, sindaco di Canzano (Teramo)
Tonini Giuseppe fu Italo.
Piscitelli Luigi di Luigi.
Maino Giuseppe fu Carlo.
Forcone Giuseppe fu Simone.
Conte Francesco fu Sante.
Saponaro Arturo fu Angelo Luigi.
Muzzi rag. Attilio di Angelo.
Fimmanò dott. Rocco fu Filomeno.
Rossi dott. Vincenzo, medico condotto in Succivo (Caserta)
Frecceri Alfonso di Alfonso.
Mastromatteo Francesco Riccardo fu Antonio.
Cervino Pasquale fu Gennaro.
Boffi Pericle fu Ernesto.
Perrino avv. Carlo fu Romualdo.
Raffaetà dott. Ilio fu Vincenzo.
Scampicchio dott. Ubaldo fu Antonio.
Roselli Giuseppe fu Francesco.
Baso Silvio fu Giuseppe.
Grasso Vittorio fu Francesco
Striano Gerardo, assessore comunale di Pagani (Salerno).
Pons Paolo, vice segretario di P. S.
Cicelmarra, avv. Francesco, ex-consigliere comunale di Grumo Appula (Bari).
Greco Cosimo ex-sindaco di Marzano di Nola (Avellino).
Petrucci avv. Silvio di Carlo.
Seri ing. Benedetto di Zosimo
Agnelli dott. Gaetano fu Casimiro.
Messangioli avv. Carlo di Giuseppe.
Peluso avv. Felice fu Francesco.
Genovese rag. Alberto, ragioniere capo municipio Trapani
Benivegna Antonino, assessore comunale di Trapani.
Pratta Francesco fu Giuseppe.
Di Donato Raffaele fu Donato.
Spavento Silvio fu Rosario.
Chiaromonte rag. Giuseppe, ragioniere capo Amministrazione provinciale di Chieti.
Panzano Carmelo, assessore comunale di Sarno.
Portanova dott. Saverio fu Antonio
Caiazzo Paolo fu Antonio.
Robustelli Domenico.
Mugno dott. Angelo di Michele.
Accetta Gennaro, farmacista in Padula (Salerno).
Roberlucci Giuseppe, id
Marone dott. Benedetto, veterinario in Monte San Giacomo.
Marcucci Claudio fu Giovanni.
Tenaglia dott. Nicola di Luigi

Cucchiarelli rag. Giulio, impiegato Banca italiana di sconto, Roma.
De Martinis Angelo fu Antonio.
Cucchiarelli ing. Alberto di Francesco.
Bruno Francesco di Gio. Battista.
Mitidieri Vincenzo fu Nicola.
Canonico Michelangelo fu Nicola.
D' nzi Camillo, da Chieti.
Leonasi Raffaele, ex sindaco di Lauria
Marotta Guglielmo fu Michele.
Ratti rag. Lindo Mario di Giovanni.
Iezzi Giuseppe fu Francesco.
Tenaglia Salvatore fu Beniamino.
Ginetti prof. Luigi, preside del Liceo di Chieti.
Palopoli Pietro, da Rossano (Cosenza)
Fernito Spadaro dott. Salvatore di Salvatore
Lavitola avv. Giuseppe, sindaco di Neopoli (Potenza).
Vociglione Tommaso di Girolamo, assessore comunale di Marcianise (Caserta).
Merola dott. Marco, ufficiale sanitario di Curti.
Ferrandina dott. Alfonso fu Luigi.
Cudone Gaetano di Pietro.
Meinardi Luigi di Giuseppe.
Pedroni avv. Vittorio fu Ernesto.
Limazzi avv. Adolfo, segretario capo municipio di Castellammare di Stabia.
Ronelli Guido di Giovanni.
Carini Alessandro fu Eliseo.
De Tuddo Aurelio, pubblicista in Roma.
Isonni dott. Tullio fu Lorenzo.
Penna Francesco, scultore in Milano
Cippelli dott. Ugo fu Savino
Grotti ing. Giovanni di Francesco.
Cipelletti Emilio fu Giuseppe.
Pistelli avv. Giuseppe fu Luigi.
Amato avv. Nunzio, sindaco di Boscotrecase (Napoli).
Schisa Gennaro di Enrico.
Fabrizioli Hugo fu Settimio.
Trabucchelli rag. Aldo fu Luigi.
Tommasone Luigi, farmacista del dipartimento marittimo di Napoli.
Rubino prof. Luigi di Michele.
Paldi Giannino da Napoli.
Degani rag. Arcangelo fu Francesco
Corrias dott. Angelo, consigliere aggiunto di Prefettura.
Campiani dott. Antonio, id.
Mion dott. Oreste, id.
Beltrame dott. Gregorio, id.
Adani dott. Osvaldo, id.
Licheri dott. Augusto, id.
Labisi dott. Giuseppe, id.
Sannini dott. Gennaro, consigliere aggiunto di prefettura.
Nicoli dott. Giuseppe, id.
Mazzero dott. Vito, id.
De Sanctis dott. Guido, id.
Solarino dott. Giovanni, ragioniere nell'Amministrazione dell'interno,
Cambellone rag. Edoardo, id.
Polvani dott. rag. Ettore, id.
Arciprete rag. Vincenzo, id.
Nero i r g. Filippo, id.
Augug'iaro Giuseppe, archivista id.
Muzi Raffaele, id.
Gazzin Bonaventura, id.
Bongiovanni Aristide, id.
Mattucci Nicola, applicato id.
Teobaldo Pietro, applicato al Consiglio di Stato.
Pepe Giuseppe, primo aiutante negli Archivi di Stato.
Mazza Francesco, ispettore principale delle Imposte dirette
Spano Giuseppe, ispettore scavi a Pompei.
Bareggi Giussani Ottorino fu Biagio.
Primignani Luigi, direttore didattico a Bari.
Schianchi Paolo, primo aiutante negli Archivi di Stato.
Covelli Achille, commissario di P S
Amati Edoardo, id.
Balbo Mussetto rag. Guglielmo, id.
Renaud Giovanni, id.
Tabasso Giuseppe, id.
Spadetta Alfonso, id.
Greco Antonino, id.
Curzi Romeo, id.
Romanelli Augusto, id.
Lucchetti Ippolito, id.
De Santis dott. Giuseppe, id.
Lombardi dott. Francesco, id.
Falqui dott. Gaetano, id.
Cipriani Gustavo, id.
Di Mizio dott. Gennaro Vica, id.
Buscemi Rosario, segretario di P. S.
Carbonari Guglielmo, id.
Ruratti Arnolfo, id.
Turini Raffaello, id.
Calabresi Felice, id.
Capasso Nicola, id.
Amati Giov. Batt., tenente colonnello della R. guardia
Paielli Riccardo, maggiore id.
D'Errico Enrico, id.
Tomasi Luigi, id.
Bottesini Luigi, id.
Abeille Francesco, id.
De Libero Pietro, id.
Giannani Roberto, id.
Catapano Vittorio, id. id.
Muti Luigi, id. id.
Pisana Antonino, id. id.
Pitini Antonio, id. id.
Vacca Romualdo, id. id.
Ranucci Giuseppe, id. id.
Garino Mario, id. id.
Lepronì Ferruccio, id. id.
Ricci Salvatore, id. id.
Giaquinto Alberto, capitano nei RR. carabinieri.
Falanga Giuseppe, id. id.
Gori Mario, id. id.
Lenti Giuseppe Ercole fu Carlo.
Colli Lanzi avv. Mario di Pietro.
Acunto rag. Gennaro fu Girolamo.
Viterbini Sergio fu Michele.
Rota Peolo, segretario di P. S
Pisanti avv. Matteo, impiegato al Municipio di Napoli.
Bozza Teofilo, segretario comunale di Crispano (Napoli).
De Marinis Luigi, applicato nell'amministrazione dell'interno.
Sforni Vittorio, capitano nei RR. carabinieri.
Fiori Amedeo, id. id.
Meloni Antonio, id. id.
Armigero Augusto, id. id.
Lucente Edoardo, id. id.
Bigi Matteo, maresciallo maggiore id.
Pasero dott. Costantino, medico provinciale aggiunto.
Pugliese dott. Alessandro, id.
Pellegrino dott. Michele. id.
Cavina dott. Ottorino, id.

Fracassi dott. Fermo, veterinario provinciale
Cantoni dott. Gio. Battista, id.
Pieroni dott. Narciso, id.
Roselli dott. Arturo, direttore amministrazione carceraria
Napoli Alfonso, id.
Calzia dott. Mario, id.
Vaccaneo dott. Emilio, id.
Adami Emilio, id.
Lucherini dott. Ottorino, id.
Malaguti Gaetano, ragioniere amministrazione carceraria.
Spoto rag. Carmelo, id.
Miscione rag. Francesco P., id.
Guelfi rag. Guelfo, id.
Costa Ettore, archivista capo amministrazione carceraria.
Incerti Aurelio, id.
Frate Francesco, id.
Ales prof. Leo, applicato nell'Amministrazione dell'interno.
Tognoli Luigi, id.
Gasperoni Luigi, vice segretario di pubblica sicurezza.
Nocentini Giovanni Battista, applicato nell'Amministrazione dell'interno.
Polla Giovanni Battista, id.
Duca Salvatore, id.
Baccolo Pietro, id.
Lanza Giovanni Battista, id.
Ratti Alberto, id.
Roselli Edoardo, id.
Urso Giuseppe, segretario di P. S.
Lopez De Onate Gustavo, segretario capo del Municipio di Ustica (Palermo).
Pasquini Gino di Ugo.
Bernabò Silorata Ettore, ragioniere nell'Amministrazione carceraria.
Siniscalchi Giuseppe, archivista, id.
Palumbo Francesco fu Domenico.
Burlini dott. Francesco di Dante.
Grimaldi dott. Giovanni, medico chirurgo in Salerno.
Mangiacasale Francesco, segretario capo del comune di Pescina (Aquila).
Angelini rag. Gino di Domenico.
Landi dott. Gaetano, medico-chirurgo in Napoli.
Quaglia Carlo fu Vincenzo.
Gugliotta Aristide fu Michele.
Begagli Umberto di Cesare.
Del Monte Teofrasto, applicato nell'Amministrazione dell'interno.
Borgorelli nobile Pier Carlo di Giovanni Battista.
Del Vecchio rag. Egidio, ragioniere capo al Municipio di Fano.
Scrocco dott. Amedeo, sanitario del Riformatorio di Tivoli.
Scarabosio dott. Domenico di Antonio.

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici:

Con decreti 22 aprile e 16 maggio 1920:

a commendatore:

Pattaro ing. Giuseppe, ingegnere capo del Genio civile.
Forneri ing. Giuseppe, id. id.
Maggi avv. Carlo, capo sezione amministrativo.
Pediconi avv. Pietro, direttore capo divisione.
Tonti avv. Carlo, capo sezione del Ministero.
Andrioli rag. Paride, capo sezione di ragioneria del Ministero.

ad uffiziale:

Capoferro avv. Pietro, primo segretario al Ministero.
Corsi ing. Carlo, ingegnere del Genio civile.
Fortunato ing. Nicola, id. id.
Marro ing. Attilio, ingegnere Ufficio tecnico municipale di Roma.
Marino ing. Eugenio, ingegnere capo del Genio civile.
De Michele avv. Giovanni, primo segretario al Ministero
Carcani avv. Giulio, id. id.
Giustolisi avv. Gaetano, id. id.

a cavaliere:

Fondi ing. Alberto, di Pistoia.
Argenti ing. Giorgio, di Roma.
Matticoli Arturo, ingegnere del Genio civile.
Goudstikker Gastone, di Napoli.
Orefici Oddo, di Napoli.
De Angelis Michele, ingegnere residente a Salerno.
Bracco Salvatore, capo personale viaggiante delle ferrovie dello Stato
Calvelli Angelo, pro-sindaco di Arquata del Tronto.
Guelfi Loreto, di Pontremoli.
Gabrielli Giuseppe, residente a Roma.
Branca Bruno, di Reggio Calabria.
Perissinotto Giovanni, residente a Roma.
Gianfranceschi prof. Leandro, preside Istituto nautico di Palermo.
Fanciullacci Francesco archivista aggiunto al Ministero dei lavori pubblici.
Cresara Leonardo, applicato id.
Zamboni Alfredo, applicato delle ferrovie dello Stato.
Romeo Filocamo dott. Giuseppe, di Reggio Calabria.
De Paulis ing. Pierpaolo, ingegnere del Genio civile.

a commendatore:

Con decreti del 27 maggio, 26 giugno 1920:

Savio ing. Eugenio, capo divisione ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
D'Amico Gustavo, id. id. id.

ad uffiziale:

Varisco Emilio, capo stazione principale delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Talocci avv. cav. Filiberto, capo sezione amministrativo.
Atena ing. Nicola, ingegnere capo del genio civile.
Fattori ing. cav. Giovanni, ispettore principale del ruolo di vigilanza dimissionario.
Gariboldi Marco, ispettore principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Spinola marchese geom. Guido, id. id. id.
Orlandi Riccardo, id. id. id.
Bucceri Vincenzo, id. id. id.
Levi ing. Gino, ingegnere capo ferrovie dello Stato collocato a riposo.

a cavaliere:

Castigliano ing. Luigi, ispettore pincipale delle ferrovie dello Stato.
Sergio Nicola, ufficiale postale.
Lanzillo geom. Angelo, segretario di 1ª classe delle ferrovie dello Stato.
Bachetti dott. Giuseppe, residente a Roma.
Cordiè Luigi, capo stazione delle ferrovie dello Stato.
Alessi Arturo, ispettore delle ferrovie di Stato, collocato a riposo.
Magroni ing. Paolo, Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato.
La Terza ing. Gaetano, ingegnere principale ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Rapi Cesare, segretario capo delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.
Natoli Domenico, sotto ispettore delle ferrovie dello Stato, collocato a riposo.

Sulla proposta del ministro delle colonie:

Con decreto 18 agosto 1920:

a cavaliere:

Veggi Giovanni di Giovanni, archivista.
Ceretto Gaetano fu Lorenzo, id.

Sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi:

Con decreto del 10 giugno 1920:

a commendatore:

De Camillis cav. uff. Domenico, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Siviero cav. Edoardo, segretario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, collocato a riposo.

a cavaliere:

Corti Vittore, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste, collocato a riposo.
Laugeri Carlo, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste, collocato a riposo.
Oldrini Attilio, id.
Vietti Giovanni, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, collocato a riposo.
Barigazzi Mario, id.
Fini Augusto, id.
Catalano Gaetano, id.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

Con decreto del 10 e 24 giugno 1920:

a grand'uffiziale:

Satta comm. avv. Attilio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, collocato a riposo.

a commendatore:

Fattorini cav. uff. Ernesto, intendente di finanza, collocato a riposo.

ad uffiziale:

Grossi cav. Tarquinio, archivista nel Ministero, collocato a riposo

a cavaliere:

Oddo Enrico, archivista nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Borghero Giuseppe, sotto ispettore nelle dogane, collocato a riposo.
Figliola Giuseppe, segretario nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Con decreti 11 marzo, 8 aprile, 13, 16, 18 maggio 1920:

a grand' uffiziale:

La Ferla comm. Salvatore, tenente generale, comandante generale della R. guardia di finanza.

a commendatore:

Cristini cav. uff. Alfredo, conservatore delle ipoteche.
D'Alessandro cav. uff. Carlo.
Onofri cav. avv. Francesco.
Clerico cav. uff. Luigi, componente della Commissione provinciale delle imposte dirette sui redditi per la provincia di Chieti.
Sepe cav. dott. Aurelio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.
Tedeschi cav. dott. Attilio, ispettore superiore delle Intendenze di finanza.

ad uffiziale:

Bobbio Porzia cav. Alfredo, archivista capo nel Ministero delle finanze.
Saggiotti cav. dott. Ruggero, capo sezione nel Ministero delle finanze.
D'Amelia cav. Salvatore.
Santaniello cav. dott. Fortunato.
Carpentieri avv. cav. Alfonso.
Penta avv. cav. Luigi.
Podestà Giuseppe.
De Cillis avv. Domenico.

a cavaliere:

Caprio Francesco.
Cella dott. Francesco.
Martucci Luigi.
Stingone ing. prof. Raffaele.
Orbosuè avv. Vincenzo.
Caccese Alessandro, magazziniere privative.
Porreca-Aspromonte Antonio, membro Commissione mandamentale imposte.
Mangiacasale dott. Ireneo, primo segretario nelle Intendenze di finanza.
Parlatore dott. Ettore, ricevitore del registro.
Torta Umberto.
Minù avv. Carlo.
Avogadri dott. Aldo.
Zampi Vincenzo, archivista nel Ministero delle finanze.
Caviglia dott. Romolo, ispettore capo del registro.
Buononcore dott. Michele, ispettore del registro.
Castagnoli Gino, agente superiore delle imposte.
Chiorrini Vincenzo, id.
Galiano dott. Raffaele, primo segretario nel Ministero.
Vienna Altidoro Stefano, id.
Olivieri Ernesto, id.
Bellieni dott. Ludovico, id.
Montuori Pietro, primo ragioniere nel Ministero.
Di Giacomo Alfonso, id.
Ravieri Enrico, archivista capo id.
Schroeder Guglielmo, id.
Zampi Rodolfo, archivista nel Ministero.
Berni Vittorio, id.
Mariotti Francesco Gustavo, id.
Buscaglia Giocondo, primo segretario nell'intendenza di finanza.
Possenti Ernesto, id.
Ermenegildo ing. Luigi, ingegnere negli uffici tecnici di finanza
Fasoli avv. Giovanni Battista, agente superiore delle imposte.
Mirmina dott. Francesco, id.
Crisafulli Enrico, primo segretario nelle intendenze di finanza.
Magrone dott. Filippo, id.
Ciaramella Francesco, id.
De Carolis Federico, archivista capo nelle intendenze di finanza.
Anderlone Gaetano, ispettore di dogana.
Gelosi ing. Giuseppe, ingegnere negli uffici tecnici di finanza.
Cottalorda Giuseppe, conservatore delle ipoteche.
Fava Gabriele, tenente della R. guardia di finanza.
Giorgietti Oreste, direttore amministrativo nei depositi dei monopolio industriali.
Leuzzi avv. Giuseppe, magazziniere di vendita dei generi di monopoli industriali.
Fortuna dott. Giovanni, addetto alla missione commerciale italiana a Londra.

Speccarelli Attilio, architetto

Sulla proposta del ministro del tesoro:

Con decreti 27, 30 maggio e 3 giugno 1920:

a grand'ufficiale:

Carnevale comm. Innocente, tesoriere centrale del Regno, collocato a riposo.

a commendatore:

Pagliani cav. uff. Matteo, capo sezione negli uffici della Corte dei conti, collocato a riposo.
Calderoni cav. uff. Paolo, id.
Zanatti cav. uff. Federico, delegato del tesoro, collocato a riposo

a ufficiale:

Boi cav. Raffaele Luigi Cosimo, delegato del tesoro, collocato a riposo.
Giordani cav. Palmiro, primo segretario nelle delegazioni del tesoro, collocato a riposo.
Miuciotti cav. Luigi, ragioniere capo nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Fabri cav. Piso, id. id.
Sembranti cav. Costantino Ulisse, delegato del tesoro, collocato a riposo.
Martinotti cav. Domenico, primo segretario nelle Delegazioni del tesoro, collocato a riposo.
Vecchi cav. Aristide, id. id.
Petracchi cav. Antonio, controllore di 1ª classe nelle Delegazioni del tesoro, collocato a riposo.
Mazzuoli cav. Giulio, delegato del tesoro, collocato a riposo.
Bianchi cav. dott. Ettore, delegato del tesoro, collocato a riposo.

a cavaliere:

Pinnarò Antonio, primo ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Del Zoppo Ignazio, primo ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Carciolo Domenico, id.
Annicchiarico Nicola, id.
Audiffredi Carlo, id.
Fratta Nicola, id.
Rapetti Turibbio, id.
Migliore Giovanni Battista, id.
Papini Cesare, id.
Latino Michele, id.
Morelli Francesco, id.
Natolio Francesco, ragioniere nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.
Saletta dott. Edgardo, id.
Sacchi Riccardo, id.
Nanni Antonio, primo segretario nelle Delegazioni del tesoro, collocato a riposo.
Russo Calogero, id.

Sulla proposta del ministro dell'industria:

Con decreti del 13 giugno 1920:

ad ufficiale:

Anastasi Francesco, agente marittimo, di Catania

a cavaliere:

Guerrera Salvatore, direttore della Società di navigazione «Stella d'Italia», in Genova.
Napoli Alfio, armatore di Catania.
Comoni Ferruccio, agente marittimo.
Moccagatta Carlo, ispettore dell'esercizio navigazione
Frizzi rag. Emilio, impiegato della Società di navigazione «Marittima Italia a» in Genova.
Elliot Giulio, professore tecnico nel servizio aerologico italiano.
Cienci Renato, funzionario della Direzione generale aeronautica.
Contesso dott. Guido, ispettore commerciale della navigazione generale italiana.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 12 novembre 1922, n. 1640, che aumenta il fondo di riserva per le bonifiche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro;
Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le assegnazioni di spesa in complessive L. 11.700.000, riguardanti le bonifiche indicate nell'unita tabella, sono portate in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 2.

In deroga all'art. 6 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e salvo le disposizioni di leggi speciali, il contributo dello Stato nelle opere di bonifica di 1ª categoria è ridotto da sei decimi a cinque decimi della spesa, aumentandosi correlativamente il contributo a carico dei proprietari interessati.

Alle bonifiche di 1ª categoria che si eseguono per concessione nel Lazio e nell'Italia meridionale e insulare sono estese le disposizioni speciali per la Sardegna di cui all'art. 60 del testo unico di leggi 10 novembre 1907, n. 844, e all'art. 12 della legge 16 luglio 1914, n. 665.

Art. 3.

Eseguito un lotto di lavori suscettibile di funzionare utilmente ai fini della bonifica sarà con decreto del Ministro dei lavori pubblici accertata l'ultimazione del lotto stesso.

Per effetto di tale accertamento i proprietari interessati saranno tenuti a sopportare le spese di manutenzione delle opere eseguite, le quali saranno liquidate e riscosse nel modo previsto dall'art. 24 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

Qualora esista o si costituisca il Consorzio per la manutenzione della bonifica, le opere eseguite, a mano a mano, che ne sarà accertato il compimento, passeranno in consegna al Consorzio il quale provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione.

La consegna s'intenderà avvenuta con la notificazione al Consorzio del decreto di accertamento di ultimazione e dello stato di consistenza delle opere da mantenere.

Art. 4.

Il decreto che accerta il compimento dell'ultimo lotto della bonifica stabilisce il periodo, trascorso il quale si dovrà procedere all'accertamento di ultimazione dell'intera bonifica, a cura della Commissione governativa di cui all'art. 50 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

L'accertamento di ultimazione dell'intera bonifica fa cessare gli effetti della classifica delle opere in prima categoria e non può essere revocato.

Art. 5.

La facoltà di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1921, n. 491, si estende a tutte le disposizioni che sono e saranno emanate in materia di bonifica, fino alla approvazione del testo unico delle leggi relative.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a S. Rossore, addì 12 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI — CARNAZZA — TANGORRA

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Tabella

Opere autorizzate dalla legge 22 marzo 1900, n. 195.

Opere		Importo
Terreni bassi fra il colatore e i fiumi Oglio e Po (Cremona e Mantova)	L.	6.697.574 51
Lago di Lentini e Pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	»	2.000.000 —
Piano di Catania (Catania)	»	1.002.425 49
Lago e paludi di Massaciuccoli (Lucca)	»	1.000.000 —
Valli Reatina (Perugia)	»	1.000.0 0 —
Totale	L.	11.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1683, che approva gli elenchi delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare e per l'assegnazione ai servizi della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito in legge con la legge 922 in data 22 giugno 1922, portante modificazioni al testo unico delle leggi sulla leva marittima;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, numero 1209, che approva l'elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche, esimenti dal servizio militare della R. marina e il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1973, che modificò l'elenco medesimo;

Visto il R. decreto 8 agosto 1920, che approva l'annesso elenco delle infermità ed imperfezioni determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari nella R. marina;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale, ad unanimità, ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti elenchi delle infermità e imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina, o determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari della R. marina, nonchè le unite istruzioni relative alla visita medica della leva marittima e dei riaffermandi, ed all'assegnazione del personale alle diverse categorie e specialità, firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

THAON DE REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ELENCO

delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal servizio militare nella R. marina

PARTE I.

Imperfezioni e malattie costituzionali, o che possono aver sede nei vari tessuti e sistemi anatomici

Art 1.

La debolezza di costituzione che presenti nettamente i caratteri di deficienza organica, riassunti nelle avvertenze.

Tale imperfezione però sarà causa di rivedibilità, quando si giudichi che possa scomparire col tempo.

La esenzione dal servizio avrà luogo dopo osservazione in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali)

Art. 2.

La statura inferiore a m. 1,50, dopo la rivedibilità. (Vedi avvertenze speciali)

Art. 3

La deficienza dello sviluppo toracico, quando — con statura superiore a m. 1,60 — la perimetria sia inferiore a cm. 77, e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm. 80.

Per le stature da m. 1,50 a m. 1,60, quando la perimetria sia inferiore a cm. 75 e, dopo il periodo della rivedibilità, se non raggiunga i cm 78. (Vedi avvertenze speciali).

In entrambi i casi sempre dopo osservazione in un ospedale militare.

Art. 4

L'obesità di grado tale che diminuisca notevolmente l'agilità e la prestanza del soggetto, specialmente quando sia associata a statura bassa, ed influisca sulla resistenza cardiaca. (Da accertarsi in un ospedale militare).

Art. 5.

La scrofola e tutte le affezioni tubercolari, bene caratterizzate ed accertate nel militare, dopo il periodo della rivedibilità nell'inscritto. La rivedibilità sarà applicata, quando non esistano note gravi e certe, o si ritenga, con fondato giudizio, che le riscontrate affezioni siano sanabili col tempo, e, in ogni caso, non si tratti di tubercolosi aperta.

Tali accertamenti dovranno essere fatti in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali)

Art. 6.

La oligoemia ed il deperimento organico pronunziati e persistenti e le cachessie (malarica, sifilitica, strumipriva, splendida, ecc.), reliquati di gravi malattie accertate in un ospedale militare.

Art. 7.

Il diabete zuccherino e le altre alterazioni del ricambio organico, gravi e permanenti, accertati in un ospedale militare e dopo infruttuosa cura nel militare.

Art. 8.

La pellagra a grado avanzato. Nei casi dubbi, quando la malattia persista oltre il periodo della rivedibilità o sia stata accertata in un ospedale militare

Art. 9

L'elefantiasi bene caratterizzata.

La sclerodermia generalizzata, o anche quella limitata, che ingeneri impedimento a funzioni necessarie al servizio militare, se persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 10.

Tutte le dermatosi parassitarie o non, croniche, estese, deturpanti le quali per la loro natura siano di lunga ed incerta cura, o facili a recidivare, quando siano state accertate in uno ospedale militare.

Le altre dermatosi di carattere comune, dopo osservazione in un ospedale o dopo infruttuosa cura nell'inscritto e nel militare (Vedi avvertenze speciali).

Art. 11.

Le ulceri croniche, le fistole ed i seni fistolosi di qualche importanza, persistenti oltre il periodo di rivedibilità, dopo osservazione in un ospedale militare o dopo infruttuosa cura nello inscritto. (Pei militari, massime sott'ufficiali e ufficiali, vedi avvertenze speciali).

Art. 12.

Le cicatrici estese e aderenti del capo, quando siano d'impedimento all'uso del copricapo militare e quelle della faccia quando costituiscano una notevole deformità.

Quelle delle altre parti del corpo, che non permettono il completo e facile uso dell'uniforme e del corredo militare, o impediscano la libertà dei movimenti, oppure disturbino le funzioni di organi importanti e siano facili ad esulcerarsi.

Art. 13.

I tumori d'indole maligna, e quelli che, per volume, numero o sede, costituiscono una vistosa deformità, o un manifesto impedimento alla funzionalità di un organo, alla libertà dei movimenti e all'uso dei vestimenti e del corredo militare

Art. 14

L'ernia muscolare e le rotture dei muscoli e dei tendini mal riunite, quando con l'alterata funzione muscolare ne resti notevolmente disturbato un importante movimento.

Le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee od aponevrotiche, accertate in un ospedale militare e non suscettibili di miglioramento, quando notevolmente disturbino le funzioni delle parti ove hanno sede, o producano una visibile deformità.

Art. 15.

La carie e la necrosi estesa, accertate in un ospedale militare.

Tutte le alterazioni delle ossa, che disturbino la funzione di un organo, o costituiscano una cospicua asimmetria, o impediscano il libero esercizio di un arto, o l'uso dei vestimenti militari e delle armi.

Art. 16.

L'artrite deformante, i corpi mobili articolari, l'anchilosi, quando abbiano sede in una delle articolazioni principali degli arti, o in una delle temporo-mascellari o vertebrali; quando interessino contemporaneamente parecchie articolazioni, benchè meno importanti, od anche una sola, ma siano d'impedimento al maneggio delle armi, ai servizi marinareschi, o alle marcie

Art. 17.

L'idrartro e la rigidità articolare, quando siano di antica data, persistano oltre il periodo della rivedibilità ed abbiano sede in una delle principali articolazioni, ovvero contemporaneamente in parecchie delle meno importanti. (Vedi avvertenze generali, *d*).

Art. 18.

Le lussazioni antiche mal ridotte, e facili a riprodursi, in una delle principali articolazioni.

Art. 19.

Gli aneurismi, dopo essere stati accertati in un ospedale militare.

Art. 20.

Le varici, se per estensione, volume e sede disturbino manifestamente la libertà dei movimenti, o l'uso delle vestimenta, o delle calzature militari. (Vedi avvertenze speciali).

Art 21.

Il cretinismo e l'idiotismo, evidenti e legalmente comprovati.

Art. 22.

L'ottusità della mente (imbecillità, stupidità, ecc.) a grado tale, da non permettere un utile servizio, dopo accertamento in un ospedale militare.

Sarà anche causa di riforma, dopo accertamento in uno ospedale militare, tanto per il militare, quanto per l'inscritto, l'insufficienza psichica, che dia fondatamente ragione di presumere che l'individuo possa non trovarsi sempre nella piena coscienza dei suoi atti

Art 23

Le alienazioni mentali, debitamente accertate, e, se ritenute guarite, quando l'inscritto o il militare siano stati per esse ricoverati e curati in un manicomio o a seguito di rigorose indagini sulla tara famigliare. (Vedi avvertenze generali, *i*).

Art. 24.

L'epilessia nelle sue varie forme e gradazioni, rigorosamente accertata in un ospedale militare (Vedi avvertenze generali, *i*).

Art. 25.

La nevrastenia costituzionale o sintomatica e le altre nevrosi accertate in un ospedale militare, quando presentino manifestazioni gravi, o persistenti, o ripetentisi; nell'inscritto, oltre il periodo di rivedibilità. (Vedi avvertenze generali *i* e *j*).

Art. 26.

Le nevriti gravi, persistenti e bene accertate per manifesti segni di alterazioni locali; nell'inscritto, oltre il periodo della rivedibilità.

Le paralisi periferiche, anche parziali, ma permanenti che compromettano la funzione di muscoli o gruppi muscolari in grado e misura tale da essere incompatibili con le esigenze del servizio militare, accertate in un ospedale militare; nell'inscritto persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 27.

Tutte le malattie organiche dell'encefalo e del midollo spinale, ben comprovate in seguito ad osservazione in un ospedale militare.

Art. 28.

Le distrofie muscolari progressive, la miotonia congenita (malattia di Thomsen), accertate in un ospedale militare.

PARTE II.

Imperfezioni e malattie delle singole regioni

Art. 29.

L'alopecia permanente, con mancanza della massima parte dei capelli.

Art. 30.

La conformazione irregolare della testa, quando costituisca notevole deformità e sia d'impedimento all'uso del copricapo militare.

Art. 31.

La mancanza di una porzione delle ossa del cranio a tutto spessore, od anche della sola lamina esterna, se tale imperfezione impedisca l'uso del copricapo militare.

Le notevoli depressioni delle ossa stesse, quando sia stato accertato che producono gravi e permanenti disturbi funzionali.

Art. 32.

Le larghe macchie e le produzioni organiche permanenti e deturpanti notevolmente la faccia.

Art. 33.

La blefatoptosi persistente oltre il periodo della rivedibilità ed accertata in un ospedale militare, quando impedisca o disturbi notevolmente la funzione visiva dell'occhio affetto.

Art. 34.

Il lagottalmo (permanente divaricamento delle palpebre) per antica e insanabile paralisi facciale;

Il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

L'ectropio (rovesciamento della palpebra all'infuori);

L'entropio (ripiegamento della palpebra all'interno);

La trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare);

L'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

Il simblefaro (aderenza della palpebra col bulbo oculare);

L'epicantide (piega cutanea procedente dall'angolo interno delle palpebre;

quando una di queste malattie od imperfezioni, anche limitata ad un solo occhio, sia tale da produrre notevole deformità, o da impedire gravemente la funzione visiva, o da cagionare una permanente irritazione dell'occhio stesso.

Art. 35.

L'encantide (tumore della caruncola lacrimale e della piega semilunare), quando sia molto voluminoso, o di maligna natura.

Art. 36.

La blefarite ulcerativa, accertata in un ospedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglia (madarosi).

Art. 37.

L'epifora, se continua o per causa organica permanente; tutte le malattie croniche della glandola e del condotto naso lacrimale, accertate in un ospedale militare, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura

Art. 38.

Lo strabismo permanente e appariscente, accertato in un ospedale militare, se sintomatico di anomalie della refrazione, quando le imperfezioni che lo hanno prodotto siano del grado previsto dagli articoli relativi; e se dipendente da alterazioni organiche dell'occhio, quando sia persistente oltre il periodo della rivedibilità

Art. 39.

La paralisi dei muscoli del globo oculare, al grado da recare grave disturbo alla funzione visiva, accertata in un ospedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 40.

Il nistagmo, accertato in un ospedale militare, quando rechi grave disturbo alla funzione visiva e sia persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 41.

L'esoftalmo permanente ed accompagnato da grave disturbo della funzione visiva, ed a grado tale da costituire una notevole deformità.

Art. 42.

Il pterigio anche ad un solo occhio, quando invada il campo pupillare e disturbi notevolmente la facoltà visiva, accertato in un ospedale militare

Art. 43.

Le congiuntiviti catarrali, le granulose false (follicolari e papillari), nonchè le altre oftalmie congiuntivali manifestamente croniche, solo quando siano secernenti e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, e non solo accertate, ma curate con esito negativo in un ospedale marittimo. (Vedi avvertenze speciali).

Le forme granulose vere (tracoma), accertate in un ospedale militare, che diano fondata ragione di presumere non possano guarire durante il periodo della rivedibilità, dànno luogo alla riforma

Art. 44.

Le cheratiti gravi e croniche.

Le affezioni della cornea, persistenti oltre il periodo della rivedibilità ed accertate in un ospedale militare nell'inscritto o dopo infruttuosa cura nel militare,

Art. 45.

La mancanza di un globo oculare.

Art. 46.

Tutte le alterazioni organiche e le malattie insanabili del globo oculare, per le quali la funzione visiva (corretti gli eventuali vizi di rifrazione) sia ridotta a meno di metà della normale in entrambi gli occhi, o a meno di un decimo in un occhio.

Queste alterazioni od infermità dovranno però essere sempre accertate in un ospedale militare e quelle non riconosciute insanabili saranno motivo di riforma soltanto dopo il periodo della rivedibilità dell'inscritto e nel militare dopo infruttuose cure.

Art. 47.

La miopia (ad accomodazione inerte) quando in entrambi gli occhi superi le quattro diottrie o quando per associazione con altro vizio diottrico, o con alterazioni organiche intraoculari (a refrazione corretta con lenti concave), riduca il visus al grado indicato dall'art. 46. (Pei Corpi del Genio navale, sanitario e di Commissariato, vedi avvertenze speciali).

Art. 48.

La ipermetropia, di tale natura e grado da ridurre la facoltà visiva nelle condizioni di deficienza indicate nel precedente articolo 46, dopo accertamento in un ospedale militare. (Pei Corpi del Genio navale, sanitario e di Commissariato, vedi avvertenze speciali).

Art. 49.

L'astigmatismo (semplice, composto o misto), accertato in un ospedale militare, quando il vizio miopico od ipermetropico, che ne deriva, sia nei limiti contemplati dagli articoli 47 e 48, o riduca il visus al grado previsto dall'art. 46 dell'Elenco.

Art. 50.

La mancanza totale del padiglione dell'orecchio e tutte le lesioni ed alterazioni di esso, che siano causa di notevole deformità.

Art. 51.

La stenosi grave congenita od acquisita del condotto uditivo, quando ingeneri una diminuzione dell'udito al grado previsto dall'art. 54, accertata in un ospedale militare.

Art. 52.

Le otiti medie purulente, croniche, se accompagnate e sostenute da lesioni di non facile rimozione e che possano dar luogo a complicazioni, accertate in un ospedale militare e persistenti oltre il periodo di rivedibilità (Vedi avvertenze speciali).

Art. 53.

La sordità completa, bilaterale o unilaterale, accertata in un ospedale militare

Art 54.

La diminuzione dell'udito: *a*) bilaterale con distanza uditiva al disotto di 5 metri; *b*) unilaterale con distanza uditiva al disotto di un metro, quando tale difetto organico risulti insanabile e permanente in seguito ad accertamento in un ospedale militare.

Tutte le altre alterazioni organiche ed infermità croniche dell'organo dell'udito, quando siano incurabili o di incerta guarigione, ed accertate in un ospedale militare. (Vedi avvertenze speciali).

Art 55.

La mancanza totale del naso.

Le imperfezioni e le alterazioni di questo organo, che producano notevole deformità, alterino gravemente la voce o disturbino profondamente la respirazione, dopo che siano accertate in un ospedale militare e risultino permanenti, oltre il periodo della rivedibilità nell'inscritto e nel militare insanabili ad ogni cura.

Art. 56

Le gravi imperfezioni e le malattie delle ossa nasali e dei seni (frontale, mascellare, etmoidale), con o senza processi suppurativi o fetidi. permanenti ed accertate in un ospedale militare.

Art. 57.

Il labbro leporino, in tutte le sue varietà, quando costituisca una notevole deformità.

Le imperfezioni di un labbro, di qualsiasi natura, quando costituiscano una cospicua deformità, o producano grave disturbo funzionale.

Art. 58.

Il restringimento dell'orificio orale o l'aderenza delle guance con le gengive, quando rechino gravi disturbi funzionali.

Art. 59.

La mancanza o la carie estesa e profonda di tale un numero di denti che ne rimanga gravemente disturbata la pronuncia e il meccanismo della masticazione. (Vedi avvertenze speciali)

Art. 60.

I vizi della mandibola a delle ossa della mascella superiore, quando siano causa di profondo e permanente impedimento alla libera funzione delle medesime.

Art. 61.

I vizi gravi del palato osseo o molle, con perdita vistosa di sostanza, o con alterazioni funzionali permanenti.

Art. 62.

La perdita di una rilevante porzione della lingua, la sua divisione estesa, la sua ipertrofia o atrofia, le aderenze anormali, quando notevolmente ne disturbino le funzioni.

Art. 63.

La mutolezza e la balbuzie grave, permanenti e accertate in un ospedale militare.

Art. 64.

La ipertrofia notevole delle maggiori glandole salivari, quando nell'inscritto persista oltre il periodo della rivedibilità.

La fistola salivare esterna e la ranula, persistenti nell'inscritto oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 65.

L'ipertrofia notevole della tonsilla faringea, accertata in un ospedale militare, che produca disturbi respiratori, permanente oltre il periodo della rivedibilità dell'inscritto; l'adenoidismo di grado considerevole, permanente oltre il periodo della rivedibilità e nel militare dopo infruttuosa cura in un ospedale militare quando sia permanente oltre il periodo della rivedibilità e sia tale da disturbare gravemente la deglutizione, la respirazione o la fonazione, e nel militare dopo cura infruttuosa

Art. 66.

L'alito notevolmente ed abitualmente fetido e la disfagia, accertati in un ospedale militare

Art. 67

Tutte le alterazioni organiche e permanenti del collo, che notevolmente limitino la mobilità del capo,

Art 68.

Il gozzo, quando costituisca una vistosa deformità.

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre una notevole deformità, o da disturbare i liberi movimenti del capo.

Art 69.

Le alterazioni organiche della laringe e della trachea o dell'apparecchio nervoso relativo, gravi e croniche, accertate in un ospedale militare, e nell'inscritto persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 70.

La gobba voluminosa.

I vistosi deviamenti della colonna vertebrale, la notevole sproporzione fra i principali diametri del torace e gli altri vizi di conformazione della cassa toracica, quando disturbino le funzioni dei visceri entrostanti o producano una cospicua deformità, ovvero siano d'imbarazzo all'uso dell'uniforme.

Art 71.

La tubercolosi polmonare, anche incipiente, accertata in un ospedale militare.

L'asma ricorrente e tutte le altre affezioni dell'apparato respiratorio, incurabili o costituenti un'alterazione permanente, funzionale od organica, accertate in un ospedale militare e negli inscritti dopo la rivedibilità.

Art. 72.

L'ectopia del cuore o di altri visceri importanti, quando sia disturbata la funzione di essi o danneggiata quella degli organi vicini.

Art. 73.

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi, accertati in un ospedale militare. (Per ufficiali e sott'ufficiali, vedi avvertenze speciali).

Art. 74.

Le alterazioni croniche del miocardio e del pericardio, bene accertate in un ospedale militare, con permanenti e notevoli disturbi funzionali.

Art. 75

Le nevrosi cardiache, quando siano gravi, non dipendano da causa transitoria e siano state accertate in un ospedale militare; negli inscritti trascorso il periodo della rivedibilità

Art. 76.

Le notevoli trasformazioni delle ossa della pelvi

Art. 77

Le malattie di un organo o viscere addominale, gravi e croniche, che importino irreparabile deperimento della nutrizione o del ricambio, o perturbino permanentemente la funzione del viscere stesso, accertate in un ospedale militare.

Art. 78.

Le emorroidi croniche, molteplici e sviluppate, accertate in un ospedale militare e, nei militari, dopo infruttuosa cura.

Art. 79.

Il prolasso abituale del retto, il suo notevole restringimento e la stenosi anale, quando queste infermità siano insanabili e siano state accertate in un ospedale militare.

Le ragadi anali, accertate in un ospedale militare; nello inscritto quando persistano oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura.

Le fistole anali in genere, eccettuate le più lieve cieche esterne e non risalenti oltre lo sfintere anale, quando nell'inscritto permangano oltre il periodo della rivedibilità, nel militare dopo infruttuosa cura in un ospedale. (Per gli ufficiali e sott'ufficiali, vedi avvertenze speciali).

Art. 80.

Tutte le ernie viscerali, fatta eccezione dell'ernia inguinale unilaterale allo stato di punta d'ernia, dopo osservazione in un ospedale militare e trascorso il periodo della rivedibilità. (Vedi avvertenze speciali).

Art. 81.

L'assenza di ambo i testicoli.

L'arresto del loro sviluppo, quando tale imperfezione sia associata a mancanza degli altri segni della virilità.

Art. 82.

L'idrocele della vaginale, voluminoso e persistente oltre il periodo della rivedibilità, e nel militare dopo infruttuosa cura.

L'idrocele comunicante colla cavità addominale (così detto congenito), quando sia associato ad ernia. (Vedi avvertenze speciali)

Art 83.

Il varicocele molto voluminoso e nodoso (Vedi avvertenze speciali).

Art. 84.

La mancanza totale o anche di una considerevole porzione del pene, e l'infantilismo sessuale con faccia imberbe.

Art. 85.

L'estrofia della vescica.

L'epispadia, in tutti i casi; l'ipospadia, quando l'emissione dell'urina non possa farsi senza sozzure.

Le fistole uretrali e vescicali e le alterazioni organiche permanenti e incurabili della prostata, accertate in un ospedale militare, e nel militare dopo infruttuosa cura.

Art. 86.

Le paralisi vescicali, che producano enuresi in forma di stillicidio continuo

Art. 87.

I calcoli renali o vescicali, i notevoli restringimenti uretrali organici e tutte le altre malattie o alterazioni delle vie urinarie, permanenti ed insanabili, accertate in un ospedale militare.

Art. 88.

La mancanza totale o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede.

Art. 89.

La mancanza:

a) del pollice;

b) dell'alluce, solo quando manchi pure il metatarso corrispondente;

c) di due delle quattro ultime dita nella stessa mano;

d) delle ultime due falangi nell'indice e nel medio di una mano;

e) dell'ultima falange in quattro dita compreso il pollice.

Art. 90.

I diti sopranumerari e le altre deformità dei piedi di natura più grave, che non siano i semplici diti a martello od accavallati, e così pure le alterazioni gravi croniche, irriducibili e insanabili delle dita della mano, sempre quando impediscano il libero maneggio delle armi, i servizi marinareschi, o l'uso della comune calzatura e le marce

Art. 91

Il sudore fetido dei piedi, quando sia abituale, copioso, macerante, ed accertato in un ospedale militare.

Art. 92.

La rottura o la lussazione permanente di tendini di un arto, quando disturbino gravemente la funzione dell'arto stesso e siano state accertate in un ospedale militare.

Art. 93.

L'atrofia notevole ed incurabile di un arto, da accertarsi, nei casi dubbi in un ospedale militare.

Art. 94.

La ineguaglianza degli arti superiori, allorchè l'accorciamento di uno di essi superi i 5 centimetri.

La ineguaglianza di lunghezza tra gli arti inferiori, se dipendente da pregressa fattura di ossa lunghe, quando l'accorciamento sia di almeno 3 centimetri; se dipende da coxa vara o da lesioni articolari, anche quando l'accorciamento sia minore e l'andatura claudicante. (Pei militari vedi avvertenze speciali.

Art. 95.

Le ragguardevoli deformazioni consecutive a frattura di ossa maggiori, allorchè disturbino notevolmente la funzione dell'arto.

Art. 96.

La eccessiva convergenza o divergenza dei ginocchi; la deviazione o la pronunziata mala conformazione dei piedi, conosciuta col nome di piede equino, varo, valgo, talo o calcaneo.

Art. 97.

L'individuo, che abbia varie infermità od imperfezioni, nessuna delle quali, considerata isolatamente, raggiunga il grado voluto dall'articolo, in cui essa è contemplata, per motivare la riforma, sarà riformato in seguito ad osservazione in un ospedale militare, quando in complesso quelle infermità od imperfezioni lo rendano inabile al servizio militare.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità, non specificate in questo elenco, daranno luogo alla riforma, quando patentemente rendano l'individuo inabile al servizio e siano state accertate in un ospedale militare.

ELENCO delle imperfezioni ed infermità determinanti l'assegnazione ai servizi sedentari nella R. marina.

Art. 1.

L'obesità, quando diminuisca l'agilità e la prestanza del soggetto, ma non raggiunga i limiti per la riforma.

Art. 2.

L'ernia muscolare e le rotture tendinee, mal riunite, le contratture, le retrazioni, le aderenze muscolari, tendinee ed aponeurotiche, quando non raggiungano i limiti della riforma.

Art. 3.

Tutte le alterazioni delle ossa e delle articolazioni, che ostacolano il libero esercizio di un arto, il maneggio delle armi, i servizi marinareschi e le marcie, senza raggiungere i limiti della riforma.

Art. 4.

Le congiuntiviti croniche, non secernenti e non tracomatose.

Art. 5.

Tutte le alterazioni organiche del globo oculare (corretti gli eventuali vizi di refrazione), quando riducono il visus a metà del normale in ambo gli occhi o ad un decimo in un occhio solo.

Art. 6.

La miopia (ad accomodazione inerte), quando in entrambi gli occhi non superi le quattro diottrie e sia correggibile con adatte lenti da riportare il visus nei limiti dell'art. 5.

Art. 7

L'astigmatismo miopico, semplice o composto, quando la miopia totale non superi le quattro diottrie e sia correggibile con adatte lenti in modo da raggiungere i limiti dell'art. 5.

Art. 8.

La mancanza parziale del padiglione dell'orecchio.

Art. 9.

La carie dentaria estesa, quando non raggiunga i limiti della riforma, e sia perciò compatibile con le ordinarie esigenze della vita comune a terra.

Art. 10.

Il varicocele, le varici degli arti, le fistole anali lievi, i nodi emorroidari di tal grado da non permettere tutti i servizi di bordo, ma da consentire quelli meno faticosi di terra

Art. 11.

L'idrocele della vaginale non eccettuato e quello comunicante con la cavità addominale, non complicato.

Art. 12

Le nevrosi cardiache, che non raggiungano il grado per la riforma.

Art. 13.

Tutte le malattie, imperfezioni o deformità permanenti, non specificate in questo elenco, che rendano il soggetto palesemente non idoneo a tutti i servizi di bordo, ma che non raggiungono il grado per la riforma.

Avvertenze.

L'assegnazione degli inscritti di leva e dei militari ai servizi sedentari a terra non sarà definitiva, se non dopo osservazione, la più breve possibile, in un ospedale militare, e in seguito a parere della direzione dell'ospedale stesso.

A norma del decreto-legge n. 621, in data 2 maggio 1920, convertito nella legge n. 922 del 29 giugno 1922, sono arruolati nel Corpo R. equipaggi con destinazione a terra:

a) coloro che, essendo stati dichiarati una volta rivedibili, in base all'art. 53 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, specificate nel presente elenco.

Per quanto precede, gli inscritti che, al ripresentarsi a nuova visita con la leva successiva, risulteranno guariti alle imperfezioni o infermità che diedero luogo alla rivedibilità devono senz'altro essere assegnati ai servizi incondizionati.

Istruzioni ai medici periti ed alle autorità competenti per la visita medica agli inscritti della leva marittima.

1. — La visita medica deve essere completa, tranne il caso in cui nel corso di essa si venga a scoprire un fondato motivo di immediata riforma.

2. — Le dichiarazioni mediche debbono portare sempre la indicazione della statura e del perimetro toracico, nonchè quella del peso, nei casi in cui l'inscritto venga riconosciuto debole di costituzione, obeso, cachettico od oligoemico,

3. — Nelle dichiarazioni riflettenti i siformati, dopo espletato il periodo della rivedibilità, qualora quest'ultimo giudizio si esprima in base ad un motivo diverso da quello che determinò il precedente provvedimento, il medico-perito ha sempre obbligo di notare, nella sua dichiarazione, se quello conferma od esclude. E così pure le Direzioni ospidaliere, in tutti i casi in cui si pronunzino in base ad una infermità od imperfezione diversa da quella che motivò l'invio in osservazione dell'inscritto.

4. — L'inscritto deve essere inviato in osservazione all'ospedale non solo in tutti i casi in cui ciò sia esplicitamente prescritto dall'Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche ed in tutti quegli altri casi in cui la infermità od imperfezione, od il grado di esse non possono essere bene accertate dinanzi al Consiglio di leva, ma anche quando l'andamento della infermità od imperfezione, durante la rivedibilità, lasci constatare un peggioramento non ammissibile nè spiegabile, sia col regolare decorso di essa, sia col naturale sviluppo dell'organismo.

5. — Le dichiarazioni mediche rilasciate dalle Direzioni ospedaliere, mentre non debbono mai omettere di esporre tutti quei fatti positivi rilevati all'osservazione, sui quali si fonda il giudizio peritale, debbono tralasciare quel fardello inutile di notizie anamnestiche e di altri fatti clinici, che non abbiano alcuna attinenza con esso, o non siano facilmente controllabili.

Avvertenze generali

—

a) Il medico militare perito, nel suo difficile còmpito, non deve perdere di vista il duplice obbiettivo di impedire che alcuno possa sottrarsi all'obbligo del servizio militare, e di far sì che i non sani, i deboli e gli inidonei fisicamente siano senza altro esclusi od eliminati dal servizio nell'Armata.

A facilitare cotesto delicatissimo compito serve l'elenco delle infermità e delle imperfezioni fisiche, il quale perciò deve essere considerato come una guida nel giudizio, più che un complesso di norme assolute.

Le norme vere per il medico perito militare sono nel corredo delle cognizioni scientifiche e nella pratica ed esperienza del servizio militare.

b) Non essendo quindi agevole dare delle disposizioni tassative per ogni imfermità od imperfezione fisica, il presente elenco va considerato come contemplante l'insieme di quelle alterazioni fisiche che in genere, per loro natura, per sede, per gravezza, rendono l'organismo inidoneo al servizio militare di marina.

c) Spesse volte perciò, per qualificare certe forme morbose e determinarne il grado, si è dovuto adoperare alcune espressioni, per sè stesse, vaghe e indeterminate, come: grave, notevole, esteso, voluminoso, ecc.

d) Quando innanzi ai Consigli di leva si presentino casi più o meno dubbiosi, gli inscritti dovranno essere mandati in osservazione in un ospedale militare, ove gli ufficiali medici, valendosi di tutte le risorse diagnostiche di laboratorio, ecc., e basansosi sulla esperienza acquistata in servizio e sulla conoscenza delle speciali esigenze della vita marinaresca, potranno meglio emettere un equo giudizio di idoneità o di inabilità.

e) Gl'inscritti, quando presentino infermità, che si presumano sanabili, o almeno suscettibili di tale miglioramento, che si giudichino compatibili col servizio militare, saranno rinviati ad altre visite, o alla leva successiva, per il periodo della rivedibilità stabilito dalla legge, ma in ultimo e nei casi dubbi, è da ritenersi che sia meglio pronunciare un giudizio d'inabilità, anzichè ammettere nella marina un militare, che non possa essere capace di rendere un utile servizio.

f) Oltre la rivedibilità e l'osservazione, l'elenco prescrive in alcuni casi anche la cura. S'intende che, per i militari, prima di pronunciare un giudizio d'inabilità al servizio, si devono sempre sperimentare le opportune cure, ragionevolmente protratte solo eccezionalmente ricorrendo anche a licenze di convalescenza; le quali - in genere - non raggiungono il desiderato scopo curativo, salvo in casi di deperimento organico. Tanto per i militari, quanto per gl'inscritti in osservazione non si dovrà mai imporre, nè praticare, contro la loro volontà, importanti interventi chirurgici, nè adoperare mezzi di esperimento e di prova, che non siano già universalmente accetti nel dominio diagnostico e terapeutico.

g) Gli inscritti devono essere inviati in osservazione, sempre quando sia difficile determinare ad un primo e sommario esame la natura, il grado e la curabilità della malattia, o una eventuale simulazione, come pure nei casi di molteplici e lievi malattie od imperfezioni, che possono in complesso motivare la inabilità al servizio militare.

h) L'osservazione negli ospedali militari deve limitarsi al tempo strettamente necessario per mettere i direttori medici nelle condizioni di dare il loro giudizio. Se, in qualche caso eccezionale, sarà necessaria una lunga osservazione, il direttore dell'ospedale dovrà informarne l'autorità, dalla quale fu inviato l'inscritto.

i) Le nevrosi funzionali, specialmente la epilessia, nonchè alcune forme di alienazione mentale, i cui accessi talvolta si mostrano a lunghi intervalli, sogliono dare manifestazioni con maggior facilità e frequenza nelle condizioni in cui si trova il marinaio nelle caserme o a bordo delle Regie navi, anzichè nella tranquilla dimora di un ospedale. In questi casi le autorità militari possono ritenere come sufficienti e valide le dichiarazioni redatte dai medici dei Corpi e delle Regie navi, quando queste dichiarazioni siano basate sopra fatti ineccepibili, presenziati ed osservati dai medici stessi.

Nei casi di psicopatie e di nevrosi funzionali non si dovrà mai trascurare di tener conto di una più o meno forte tara neuropatica familiare, di possibili eclampsie dell'infanzia, di note antropologiche degenerative e preferibilmente, tra esse, del cranio obliquo, della plagiocefalia, della plagioprosopia, delle orecchie ad ansa e dello sguardo sinistro.

Si dovrà anche indagare sull'esistenza della sifilide, ereditaria o acquisita. Mancando tali dati, otto volte su dieci l'epilessia si può ritenere simulata.

j) I direttori degli ospedali possono, in alcuni casi, richiedere informazioni, testimonianze autorevoli, certificati di notorietà, ecc., che sono spesso preziosi elementi di indagine, ma però i loro giudizi devono essere essenzialmente sintetici e obbiettivi, e non basati soltanto sopra simili documenti.

k) I periti sanitari devono compilare dettagliatamente i loro certificati medico-legali, secondo le norme regolamentari, basandosi bensì sui dati scientifici, ma senza un inutile lusso di terminologia tecnica, acciocchè siano comprensibili anche dalle autorità non mediche, sempre fornendo, a cui spetta pronunciare i giudizi definitivi, tutti gli elementi necessari per apprezzare esattamente i loro pareri.

Avvertenze speciali ad alcuni articoli dell'elenco

—

Debolezza di costituzione. — Sono indizi di una debole costituzione la deficienza di sviluppo organico generale ed i segni caratteristici della impubertà; la disarmonica e delicata struttura del corpo, in modo che una statura alta si trovi congiunta a membra sottili, muscoli esili e flosci, articolazioni grosse, collo lungo, insufficienza della perimetria toracica, torace depresso od allungato con costole sporgenti e spazi intercostali infossati.

Altri criteri per constatare la debolezza di costituzione possono aversi nella misura del perimetro toracico e del peso messi in rapporto con la statura, tenendo presente che, in un giovane ventenne di normale sviluppo, il peso dovrebbe essere presso a

poco di tanti chilogrammi quanti sono i centimetri della sua statura al disopra del metro; inoltre, in termini generali, vale il principio che per le stature medie il perimetro toracico non debba essere inferiore alla metà dell'altezza. Nei giovani (ma non negli adolescenti) può anche servire, come criterio da sommarsi con gli altri, l'indice inverso di robustezza, secondo la formula empirica del Pignet: Indice = Statura — (Torace + Peso).

Statura. — La statura minima per l'ammissione al servizio rimane prescritta a metri 1,50. Nell'applicazione della rivedibilità, per le stature inferiori, si tenga conto del numero dei centimetri mancanti a raggiungere la prescritta, avvertendo che, se alla prima visita la deficienza arrivasse a 5 centimetri e vi fossero altre note di incompleto e troppo ritardato sviluppo, dovrà applicarsi la riforma.

Perimetro toracico. — La misura del perimetro toracico, benchè da sola non abbia un valore assoluto nell'apprezzamento della debolezza di costituzione, tuttavia, quando sia inferiore alla prescritta ed esista contemporaneamente ad altri segni caratteristici della detta imperfezione, costituisce un prezioso criterio per pronunciare un equo giudizio.

La misura del torace dovrà essere presa nel seguente modo: l'individuo dovrà stare dritto in piedi, col capo eretto, colle braccia pendenti ai lati del corpo, le spalle ben aperte e portate indietro, per ottenere che le scapole si addossino bene alla cassa toracica. Il nastro misuratore deve essere applicato esattamente orizzontale intorno al torace, al livello delle areole mammellari, in guisa che col suo margine superiore tocchi la base dei capezzoli; sarà tenuto moderatamente teso, cosicchè, passando a guisa di ponte sulla doccia vertebrale, stia in contatto con la superficie cutanea di tutto il restante ambito toracico, senza però esercitare sui tessuti manifesta compressione; i due capi si riuniranno sullo sterno, sovrapponendo l'uno all'altro.

La misura deve essere presa nel momento di riposo respiratorio, cioè nell'istante che corre tra il passaggio della massima riduzione espiratoria e l'inizio della espansione inspiratoria, tenendo il nastro al posto per un tempo sufficiente a calcolare i diversi atti respiratori successivi.

Malattie oculari e alterazioni del visus. — Le forme leggiere di congiuntivite ipertrofica (papillare) e le follicolari sono molto comuni negli individui esposti agli agenti esterni. Queste lievi alterazioni congiuntivali, quando sono limitate, non dànno luogo ad alcuna secrezione, non producono fastidio od altri inconvenienti, nè impediscono all'individuo di attendere alle proprie occupazioni. Simili condizioni, che possono ancora considerarsi come stati quasi fisiologici, non dànno luogo ad alcun provvedimento medico-legale. Quando fossero di grado più accentuato, dando luogo a secrezioni, gli individui saranno assoggettati a cure prolungate, ricorrendo anche agli opportuni mezzi, che servono ad eliminare il dubbio, che l'irritazione congiuntivale sia stata provocata ad arte.

Le malattie e le alterazioni organiche del globo oculare, che ledono la funzione visiva, dovranno essere accertate in un ospedale militare, eccettuate però quelle che, per la loro gravità ed evidenza, devono essere riconosciute e determinate con sicurezza anche nella visita sommaria innanzi ai Consigli di leva.

Con la locuzione di facoltà visiva normale si vuole indicare quel grado di acutezza visiva (visus), che permette di distinguere i caratteri di prova sotto un angolo visuale di cinque minuti primi (5'), misura generalmente ammessa, sulla quale sono basate quasi tutte le scale probatiche (Snellen, de Wecker, ecc.).

Circa la facoltà visiva degli ufficiali di vascello, macchinisti e del corpo R. equipaggi, bisogna tener presente che, in individui arrivati a maturità, non si possono esigere le condizioni visive, che sono richieste per l'ammissione di adolescenti all'Accademia navale, potendosi, con l'andare degli anni, produrre un certo grado di diminuzione dell'acutezza visiva, diminuzione, che deve ritenersi tollerabile anche in servizio, purchè non oltrepassi i limiti fissati dall'elenco all'art. 48

Per questi ufficiali, in occasione di miopia semplice, si applicherà il disposto dell'art. 47, nell'intesa che il vizio diottrico deve essere correggibile con adatte lenti.

Per gli aspiranti alla nomina a ufficiale del genio navale, del Corpo sanitario e del Commissariato, la miopia reale, semplice od associata ad altre anomalie di refrazione, sarà causa di inabilità:

a) quando risulti superiore a sette diottrie, quantunque sia la facoltà visiva che consegua alla correzione del vizio di refrazione;

b) quando, qualunque sia il grado di miopia, la facoltà visiva non raggiunga, con correzione di lenti, i due terzi in un occhio e un decimo nell'altro.

Per gli stessi aspiranti, l'ipermetropia semplice od associata ad altre anomalie di refrazione sarà causa di inabilità solo quando, nonostante la correzione con lenti, riduca la facoltà visiva sotto i due terzi con entrambi gli occhi e sotto un decimo con un occhio solo.

La sensibilità cromatica, determinata con le lane colorate di Holmgreen, dovrà essere qualitativamente normale per gli aspiranti ad ufficiale del Corpo sanitario, del Genio navale e del Commissariato.

L'entità dei difetti diottrici, tollerata per l'ammissione in servizio di ufficiali ingegneri, medici e commissari, deve essere registrata nella matricola dell'ufficiale.

Per la riforma degli ufficiali dei predetti Corpi occorre che la miopia superi le dieci diottrie, ovvero che si riscontrino le altre condizioni sopra notate.

Denti. — Devesi ritenere sufficiente per la masticazione la presenza di due coppie di molari o premolari contrapposti in buono stato di funzionamento; sufficiente per la pronunzia la presenza di metà degli incisivi in ogni mascella.

La riforma per insufficienza di dentatura non riguarda nè ufficiali, nè sottufficiali, che possono rimediarvi con apparecchi di protesi.

Tubercolosi polmonale. — Le proposte di riforma per la tubercolosi polmonale dovranno essere fatte con sollecitudine, ritenendole giustificate, quando la diagnosi di questa malattia sia stata bene accertata clinicamente e batteriologicamente.

Malattie cardiache. — I vizi organici del cuore e dei grossi vasi per gli ufficiali e sottufficiali, se perfettamente compensati potranno essere dichiarati compatibili col servizio, purchè l'interessato dichiari di rinunziare ad ogni indennizzo in caso di peggioramento e di ogni altra eventuale conseguenza in rapporto all'alterazione cardiovascolare.

Ernia. — L'ernia nei graduati sarà causa di riforma solo quando sia complicata, non perfettamente riducibile, non esattamente contenibile. Quando l'ernia sia perfettamente riducibile e contenibile, non costituirà per essi nè motivo di riforma nè ostacolo per la rafferma e tanto meno per le destinazioni di imbarco.

Qualunque sia il grado e la natura dell'ernia, quando il militare, che ne è affetto, si sottoponga volontariamente a subirne l'operazione radicale, e questa abbia un favorevole risultato, si intende che egli potrà continuare il servizio militare.

Fistole e seni fistolosi. — Per i militari, massime sott'ufficiali e ufficiali, queste malattie saranno causa di riforma solo quando disturbino le funzioni di organi ed apparecchi importanti, ed il soggetto si rifiuti all'intervento chirurgico.

Imperfezioni fisiche suscettibili di guarigione in seguito ad atto operativo. — I militari della R. marina, che, allo scopo di evitare la riforma, si assoggettassero volontariamente ad un atto operativo per il varicocele, i nodi emorroidali, i seni fistolosi e

l'idrocele di qualsiasi natura, si riterranno idonei al servizio militare, quando l'operazione abbia procurato la guarigione radicale, da accertarsi mediante apposita visita medica collegiale.

Egualmente potrà procedersi per le varici alle gambe, operate, quando non ne siano residuati edemi, nè permanga tendenza all'ulcerazione per assottigliamento della cute.

Malattie della pelle. — Queste, più delle altre infermità ed imperfezioni, vanno soggette ad essere qualificate con gli aggettivi: estese, voluminose, multiple, ecc.; è quindi necessario che il perito ne specifichi bene la sede e la natura.

Udito e malattie dell'orecchio. — La odierna costituzione delle navi da guerra, nelle quali ha grandissimo predominio la macchina con le segnalazioni acustiche, esige che l'organo dell'udito sia in condizioni da rispondere alle esigenze del servizio, e che quindi siano con ogni diligenza controllate le alterazioni della funzionalità uditiva.

Le norme stabilite dall'art. 54 mirano specialmente a questo scopo, e l'accertamento della funzione uditiva dovrà sempre essere fatto in un ospedale militare.

E' da ricordare ai medici periti che, nella valutazione del senso acustico nei giudizi militari, non bisogna discostarsi dai metodi obiettivi, i quali soltanto hanno un valore riconosciuto.

Quindi, per l'esame dell'udito nei volontari, darà ottima prova la parola afona o bisbigliata, il quale metodo, per gli usi militari, è sopratutto oggettivo, perchè l'esaminando è nella necessità di ripetere le parole pronunziate dall'esaminatore. Ma, in riguardo agli inscritti di leva, fra i quali possono esservi dei simulatori, non si dovrà mai omettere di praticare l'esame otoscopico e quegli altri metodi di indagine e di misurazione dell'udito, che riescono a dare una sufficiente garanzia nell'accertamento della funzione uditiva.

Le lesioni che accompagnano e sostengono le otiti medie purulente croniche, che dànno presunzione di facili complicazioni e di difficoltà di cura, sono la carie degli ossicini e delle pareti, le fungosità della mucosa della cassa, i polipi voluminosi, le fistole labirintiche, il colesteatoma anche se iniziale, le mastoiditi latenti.

In questi casi è senz'altro da applicarsi il provvedimento della riforma.

Nelle vertigini labirintiche non dovrà mai applicarsi la riforma, se non dopo tutti gli esperimenti, oggi noti, per accertare la lesione e, in genere, dopo lungo periodo di osservazione di almeno sei mesi, giacchè può trattarsi di disturbi per commozione labirintica, che col tempo svaniscono da sè stessi.

In genere la natura, la cronicità e la incurabilità delle malattie dell'orecchio dovranno sempre risultare dopo opportuna osservazione in un ospedale militare, mediante accurato esame dell'organo ed ove occorra, in seguito a sperimentati sistemi di cura.

Alienazioni mentali, epilessia, nevrosi. (Vedi avvertenze generali, *i*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro della marina
THAON DI REVEL.

Istruzioni per le assegnazioni alle diverse categorie e specialità di servizio.

1. Marinai:

Marinai allievi nocchieri. — Devono possedere acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1) ed assenza di daltonismo.

Marinai conducenti di auto-veicoli. — Debbono possedere ottime qualità fisiche, visive in ambo gli occhi (visus = 1) ed uditive.

Per tutti gli altri marinai sono sufficienti le condizioni fisiche indicate dall'elenco.

2. Timonieri. — Debbono possedere acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1), ed assenza di daltonismo e discromatopsia.

3. Cannonieri O. (ordinari), A. (armaroli). — Debbono essere di costituzione robusta, con statura non minore a m. 1,57, acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1), con assenza di daltonismo e organo uditivo perfettamente sano.

4 Torpedinieri:

Pei Torpedinieri E. (elettricisti), Torpedinieri A. (artefici), Torpedinieri M. (minatori) e Torpedinieri M. P. (minatori palombari) è sufficiente l'acutezza visiva nei limiti designati dallo elenco.

Pei Torpedinieri S. (siluristi) l'acutezza visiva deve essere normale (visus = 1), almeno in un occhio ed assenza di daltonismo.

I torpedinieri M. P. debbono essere scelti tra i più robusti; debbono avere il torace ben sviluppato e nessuna tendenza alla pletora ed alle congestioni, oltre ogni altra norma che si ritenga opportuno di emettere, volta per volta, per l'arruolamento di questi militari.

5. Radiotelegrafisti. — Debbono possedere:

a) sana e robusta costituzione fisica, quale si richiede per coloro, che debbono permanere in locali ristretti, poco illuminati ed aereati;

b) perfetta funzione uditiva ed assenza di qualunque alterazione morbosa, in atto o pregressa, degli organi dell'udito;

c) acutezza visiva normale (visus = 1) almeno in un occhio);

d) equilibrio psichico ed integrità del sistema nervoso e, poichè non è possibile fare questi due ultimi accertamenti con un solo esame psico-somatico, essi dovranno fondarsi sui precedenti personali e famigliari, sul carattere e sulla condotta (1).

6. Forza aerea:

Montatori per aerei. — Per essi è sufficiente l'acutezza visiva nei limiti designati nell'elenco.

Motoristi per aerei. — Debbono possedere:

a) sana e robusta costituzione fisica, peso corporeo non eccedente gli ottanta chilogrammi;

b) acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1) assenza di daltonismo;

c) perfetta funzione uditiva ed assenza di qualunque alterazione morbosa, in atto o pregressa, degli organi dell'udito;

d) buon funzionamento degli organi dell'apparato circolatorio e respiratorio e del sistema nervoso;

Piloti per aerei. — Debbono essere di sana costituzione fisica con peso corporeo non superiore a 80 chilogrammi e possedere:

a) acutezza visiva normale in ambo gli occhi ed assenza di daltonismo;

b) perfetta funzione uditiva ed assenza di appariscenti alterazioni dell'orecchio, naso e faringe;

c) integrità degli apparecchi respiratorio e circolatorio;

d) integrità del sistema nervoso con assenza di tare ereditarie;

e) urine normali.

Gli aspiranti piloti, che nella visita preliminare dimostreranno di possedere i suddetti requisiti fisici, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso il Centro psico-fisiologico di Napoli, il quale, mediante gli esami e le prove appositamente stabilite, dovrà accertare la loro idoneità specifica all'aviazione.

---

(1) I precedenti personali e famigliari potranno accertarsi mediante informazioni da richiedersi alle autorità competenti ed il carattere e la condotta potranno essere accertati sia presso la Scuola, ove gli inscritti dovranno seguire il corso, sia al termine del periodo di imbarco sperimentale, prescritto per poter ottenere la definitiva classifica di radiotelegrafista.

7. Fuochisti. — Debbono essere di robusta costituzione per potere impunemente resistere alle fatiche ed alle alte temperature, che hanno da sopportare durante il lavoro delle macchine. Per essi è sufficiente la acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco.

Fuochisti e motoristi per MAS. — Debbono avere:

a) sana e robusta costituzione fisica, con peso corporeo non eccedente gli 80 chilogrammi;

b) acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1), assenza di daltonismo;

c) perfetta funzione uditiva:

d) buon funzionamento degli organi dell'apparato circolatorio e respiratorio e dei centri nervosi.

8. Assistenti del Genio Navale. — Debbono avere acutezza visiva nei limiti designati dall'elenco ed assenza di discromatopsia.

9. Operai. — Sono sufficienti le condizioni fisiche stabilite dall'elenco.

10. Semaforisti. — Debbono possedere acutezza visiva normale in ambo gli occhi (visus = 1) ed assenza di daltonismo.

11. Infermieri. — Debbono essere di ottima salute, di robusta costituzione e devono possedere una forza fisica tale che ognuno di essi sia capace da solo di sollevare e trasportare sulle braccia un uomo. Per l'acutezza visiva sono sufficienti i limiti designati dall'elenco.

12. Furieri. — Per questa categoria sono sufficienti i limiti designati dall'elenco per l'acutezza visiva.

13. Trombettieri e musicanti. — Debbono essere di costituzione robusta, ed i medici devono accuratamente assicurarsi della perfetta integrità organica e funzionale dei loro visceri toracici, non solo, ma esigere che la misura del loro perimetro toracico sia superiore alla metà di quella della statura.

I musicanti possono essere ammessi in servizio, quando la miopia non sia superiore a sette diottrie in entrambi gli occhi, e quando, a refrazione corretta, non ingeneri tuttavia una diminuzione dell'acutezza visiva inferiore di un terzo ad ambo gli occhi o di un dodicesimo ad un solo occhio.

Possono parimenti essere ammessi in servizio, quando, per malattie od alterazioni organiche dei globi oculari, la funzione visiva (corretta la refrazione miopica, quando esista), non sia ridotta al di sotto dei limiti suddetti.

14. Militari per navi sommergibili o sottomarini. — Debbono:

a) non essere di cagionevole salute;

b) non avere manifestazioni in atto di sifilide;

c) non presentare sintomi, che facciano sospettare una possibile tubercolosi.

Norme da seguirsi nelle visite mediche ai militari riaffermandi

Nelle visite di riafferma i medici periti devono informare il proprio giudizio allo scopo di mantenere nell'armata stessa gli elementi migliori, cioè tecnicamente più utili al buon andamento dei servizi militari marittimi.

Quindi, per i militari riaffermandi, l'elenco dev'essere applicato con giusto discernimento, mirando al fine di selezionare i buoni elementi e mantenerli al servizio, incoraggiandoli, e non già col rigoroso proposito di esigere che uomini, già al di là dei venti anni, siano esenti da ogni difetto fisico, come i giovani da arruolarsi per la prima volta.

E tanto più deve aversi presente questa considerazione, in quanto lo stesso regolamento per l'applicazione della legge sulla leva di mare prevede che, per i riaffermandi, debbasi tener conto dell'abito da essi fatto alla vita militare.

Tuttavia, ad evitare che manchi una certa uniformità di criterio, e come guida migliore per i sanitari chiamati a dare il loro giudizio nelle visite di riafferma, si determina:

1. Debbansi ritenere come inidonei ad essere riaffermati quei militari, che presentino infermità od imperfezioni fisiche palesemente incompatibili con la specialità di servizio della categoria, cui i militari stessi appartengono.

2. Per assicurare al servizio elementi veramente utili, è indispensabile che il militare, che aspira alla rafferma di sei anni con soprassoldo, possegga assolutamente tutti i requisiti richiesti per la propria specialità e categoria.

3. A seconda dei criteri suesposti, i periti medici regoleranno il loro giudizio, nell'accertamento di alcune funzioni, specialmente necessarie al buon servizio in date categorie, come ad esempio: la vista per i cannonieri, timonieri, ecc., e l'udito per i meccanici, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro della marina
THAON DI REVEL.

Regi decreti nn. 1564 e 1656 riflettenti: istituzione di Collegio di probiviri ed autorizzazione a riscuotere un dazio proprio. (Tali decreti vengono inseriti in sunto anche nella «Raccolta ufficiale» delle leggi e decreti del Regno).

N. 1564. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si istituisce in Solofra, in virtù dell'art. 4 del D. L. 13 ottobre 1918, n. 1672, un Collegio di probiviri per la industria dello zolfo con giurisdizione sul territorio del comune omonimo e su quello di Sant'Agata di Sotto, in sostituzione di quello istituito a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovava in condizione di poter funzionare.

N. 1656. Regio decreto 30 novembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, il comune di Fano, in provincia di Pesaro, è stato autorizzato a riscuotere un dazio proprio a quintale sui cristalli e vetri comunque lavorati di L. 30; sulle terraglie, maioliche e mezze maioliche L. 10; sul vasellame di terra cotta L. 5; sulle porcellane bianche, dipinte e dorate L. 50; sulla carta bianca, colorata, da disegno e da stampa L. 25; sui cartoni fini L. 30; sulla carta senza colla e cartoni ordinari L. 10; sugli attrezzi ed utensili domestici di legno e di metallo L. 10; sull'amido e fecole L. 20.

Relazione e Regio decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Marano Marchesato

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 ottobre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Marano Marchesato (Cosenza).

SIRE!

Dissensi interni tra i consiglieri avevano scosso la primitiva compagine dell'Amministrazione del comune di Marano Marchesato, suscitando vivaci ripercussioni sullo spirito della popolazione, che si dimostrò, ben presto, malcontenta dei vari provvedimenti adottati dalla civica rappresentanza.

Un'inchiesta disposta dal prefetto nel maggio scorso, in seguito a reclami a lui pervenuti, ha accertato notevole disordine e gravi irregolarità nel funzionamento dell'intera Azienda.

Partigiana ed irrazionale è risultata l'applicazione dei tributi, e, particolarmente, della tassa di famiglia contro la quale furono presentati numerosi reclami, e del dazio consumo, gestito in economia e riscosso in abbonamento senza regolari contratti con gl esercenti.

Fu trascurata la riscossione delle tasse comunali omettendosi la compilazione dei ruoli relativi, e non si provvide al ricupero di notevoli residui attivi.

La condizione finanziaria dell'Ente è quindi difficilissima; manca ogni disponibilità di danaro e riesce disagevole la materiale compilazione del bilancio.

Il patrimonio comunale è stato male amministrato, addivenendosi ad alienazioni di immobili per provvedere a spese ordinarie, tollerandosi usurpazioni di demani, consentendosi abusi su terreni soggetti ad usi civici.

Disordinato è poi l'ufficio comunale; ed il personale, che vi è addetto, non ha ottenuto una adeguata sistemazione.

È stato, infine, del tutto trascurata la risoluzione degli importanti ed urgenti problemi, che toccano interessi vitali della popolazione, per la costruzione dell'acquedotto e della strada di accesso al rione di Piano.

Contestate all'Amministrazione queste e le altre risultanze della relazione d'inchiesta, il Consiglio comunale ha dato controdeduzioni, che non sono esaurienti e non eliminano la gravità delle accuse.

Per le suesposte irregolarità, pertanto, e per ragioni di ordine pubblico, in vista del vivo malcontento che la popolazione persistentemente dimostra verso gli amministratori della civica Azienda, si rende ora indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 ottobre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nicola Sicilia, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Decreto Presidenziale che passa alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno il personale dell'Amministrazione politica del cessato regime.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

DECRETA:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione politica del cessato regime passa, a decorrere dal 1° gennaio 1923, alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno

Art. 2.

L'Ufficio centrale per le nuove Provincie passerà l'Amministrazione del detto personale alla Divisione 1ª del detto Ministero, unitamente al funzionario incaricato del servizio.

Roma, 31 dicembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri
ACERBO.

Decreto Ministeriale col quale vengono stabilite le percentuali di aumento del valore degli immobili distrutti da fatti di guerra.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, approvato con D. L. 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il proprio decreto n. 16559 in data 30 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1922, reg. 32, fol 12519;

Visti i decreti Interministeriali a firma propria e dei ministri del tesoro e per le terre liberate in data 29 agosto e 10 novembre 1921, e 30 giugno 1922; nonchè i propri decreti in data 17 marzo 1922, n. 607, 15 giugno 1922, n. 8132, e 19 settembre 1922, n. 15852;

Vista la relazione in data 20 ottobre 1922 della Commissione istituita col sopra citato decreto Interministeriale 29 agosto 1920;

Ritenuto che il Ministero del tesoro e quello per le terre liberate hanno espresso parere favorevole all'accoglimento delle proposte contenute nella sopra citata relazione della Commissione Interministeriale, quanto alle variazioni da apportarsi alle varie percentuali di aumento attualmente in vigore;

DECRETA:

1. La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto a sensi dell'art. 8 lettera *A*) e *B*) del T. U. approvato con D. L 27/III-1919, n 426, modificato con R. D. 18/IV-1920, n 580, è aumentata, in rapporto ai prezzi di costruzione per i lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al 15° giorno dalla data del presente decreto, del 350 % per i territori della Venezia Tridentina (comprese le località che furono indicate alla lettera *B* del D. M. 11/VII-1921, n. 8095).

2. Per tutte le altre località indicate all'art 1 lettere *A*), *B*) e *C*) del sopra citato D. M. 30/IX-1922, n. 16559. restano in vigore le percentuali stabilite con decorrenza dal 15/X-1922 dal decreto medesimo.

3. Le percentuali di cui ai due precedenti articoli resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento

Roma, 30 novembre 1922

Il ministro
CARNAZZA

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1922, col quale si approva e si rende esecutorio il catasto del Consorzio di Val Tidone, in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1919, col quale fu approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio irriguo di Val Tidone con sede in Piacenza;

Visti i nuovi atti catastali redatti dal Consorzio stesso, i quali sostituiscono i precedenti approvati col citato decreto, ampliano l'estensione, e modificano la distribuzione del comprensorio consorziale;

Riconosciuta la regolarità dei nuovi atti catastali, pubblicati nei termini di legge senza dar luogo a reclami;

Vista l'istanza in data 5 dicembre 1922 con la quale il presidente del Consorzio di Val Tidone domanda che sia concessa al nuovo catasto ora pubblicato, la prescritta esecutorietà;

Visto lo statuto del Consorzio e gli atti relativi;

Visto il testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, serie 3ª sui Consorzi d'irrigazione;

DECRETA:

È approvato e reso esecutivo il nuovo catasto del Consorzio irriguo della Val Tidone, pubblicato il 1° agosto 1922 presso la sede del Consorzio in Piacenza; comprendente una superficie di ettari settemilacentotrentuno, are trentadue, centiare cinquantacinque (7131,32,55), distribuita nei seguenti Comuni:

Comune di Agazzano	ettari	1510.92.69
» Borgonovo	»	1601.27.10
» Castelsangiovanni	»	1631.49.25
» Gazzola	»	404.16.14
» Gragnano	»	999.55.29
» Nibbiano	»	9.28.22
» Pianello	»	30.64.51
» Rottofreno	»	182.47.09
» Sarmato	»	738.22.91
» Ziano	»	23.28 75
Totale	ettari	7131.32.55

Roma, 27 dicembre 1922.

Il ministro
GIUSEPPE DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Per i possessori di titoli austriaci ed ungheresi prebellici.

MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Il Tesoro italiano per essere in grado di presentare alla Commissione delle riparazioni l'elenco dei titoli austriaci ed ungheresi posseduti nel Regno e dai suoi cittadini all'estero, in relazione alle disposizioni dei trattati di pace di San Germano e di Trianon;

DISPONE:

I possessori di titoli austriaci ed ungheresi prebellici delle categorie sottoindicate, stampigliati o no, dovranno depositarli entro il 15 gennaio 1923 ad una sezione di R. tesoreria provinciale.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno inviare entro il 25 gennaio 1923 i loro titoli alla Direzione generale del debito pubblico in Roma.

I cittadini italiani che abbiano titoli austriaci depositati presso istituti nel territorio di uno Stato successore dell'Austria, compresa la Repubblica austriaca e quelli che abbiano titoli ungheresi nel territorio di uno Stato successore dell'Ungheria, dovranno farne denuncia entro i termini sopraindicati, ad una sezione di R. tesoreria provinciale se residenti nel Regno, e alla Direzione generale del tesoro se residenti all'estero, purchè i titoli si trovino fuori del territorio del Regno per disposizione di legge estera o per atto d'imperio di una autorità estera e sia stata elevata a tempo debito protesta contro la stampigliatura dello Stato nel cui territorio si trovano.

Restano impregiudicati i diritti dei possessori dei titoli austriaci prebellici già stampigliati dal Tesoro italiano ed i diritti dei possessori di titoli dei debiti austriaci garantiti (obbligazioni ferroviarie). Per tutti gli altri titoli austriaci e per quelli ungheresi il Tesoro italiano non assume altro obbligo che quello di denunciare e far pervenire i titoli al competente organo per i provvedimenti che la Commissione delle riparazioni crederà di adottare

Elenco dei titoli austriaci.

1. Rendita unificata 4 % maggio-novembre.
2. Rendita unificata 4 % gennaio-luglio.
3. Rendita unificata 4,20 % febbraio-agosto.
4. Rendita unificata 4,20 % aprile-ottobre.
5. Rendita unificata, oro, 4 % aprile-ottobre.
6. Rendita austriaca 4 0/0 marzo-settembre.
7. Rendita austriaca 4 0/0 giugno-dicembre.
8. Rendita investita 3,50 0/0 febbraio-agosto.
9. Buoni del tesoro austriaco 1914.
10. Obbligazioni di Stato per ferrovie 4,50 0/0 emissione 1913;
11. Obbligazioni di Stato 4 0/0 della ferrovia Kronprinz Rudolf 1893.
12. Obbligazioni di priorità 4 0/0 ferrovia Kronprinz Rudolf 1884 in fiorini o in marchi.

Elenco dei titoli ungheresi.

1. Obbligazioni di rendita oro 4 0/0 gennaio-luglio.
2. Obbligazioni di rendita in corone 4 % giugno-dicembre, emissione 1892, 1900, 1902, 1903, 1904, 1908, 1910.
3. Obbligazioni di rendita in corone 3,50 % gennaio-luglio, emissione 1897.
4. Obbligazioni di rendita 4 % in quattro valute (corone, marchi, franchi, sterline), marzo-settembre, emissione 1910.
5. Obbligazioni di rendita 4,50 % in quattro valute (corone, marchi, franchi, sterline) aprile-ottobre, emissione 1913.
6. Obbligazioni di rendita 4,50 % ammortizzabili in quattro valute (corone, marchi, franchi, sterline) marzo-settembre, emissione 1914.
7. Obbligazioni ammortizzabili per lo sgravio fondiario 4 % maggio-novembre, emissione 1889.
8. Obbligazioni nominative 4,50 % a beneficio di città e comuni ungheresi, emissione 1912.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Borgo a Buggiano, Montecatini Alto e Porcari, in provincia di Lucca, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

Essendo stati dichiarati sospetti di infezione fillosserica i comuni di Piedicavallo, Quitengo, Rosazza, Sagliano Micca e San Paolo Cervo, in provincia di Novara, è stato, con decreto odierno, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099.

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA CASERMAGGI

Capitale L. 7.800.000 interamente versato

SEDE DI TORINO

Per il giorno di giovedì 1° febbraio 1923, ore 15, nello studio del comm. cav. Carlo Camerano, Piazza Statuto, n. 10, piano 2°, Torino, vi sarà l'assemblea ordinaria supplementare della S. A. C., col seguente

Ordine del giorno:

Nomina di due consiglieri in sostituzione dei consiglieri Ernesto Bellomi e cav. Luigi Gayotti estratti a sorte in base all'articolo 124 Codice di commercio.

I sorteggiati sono rieleggibili.

Proposte eventuali.

Essendo le azioni esclusivamente nominative gli azionisti possono intervenire senza alcuna formalità speciale.

Il Consiglio d'amministrazione.

6166 — A pagamento.

BANCA PER L'AFRICA ORIENTALE

Anonima - Sede in Massaua

Capitale L. 4.000.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 febbraio 1923, alle ore 16, in Roma nei locali della Direzione centrale della Banca Nazionale di credito - Largo Chigi (piazza Colonna), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio e provvedimenti ai sensi dell'art. 146 del Codice di commercio.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno esibire i certificati nominativi azionari.

Nel caso l'assemblea andasse deserta, la seconda convocazione sarà indetta con altro avviso.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
G. Del Corso.

6183 — A pagamento.

Società anonima Gabriele Zunini

SEDE IN SAVONA

Capitale sociale L. 250.000 interamente versato

Avviso di convocazione straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 22 gennaio 1923, nei locali sociali in Savona, via Santa Lucia n. 5, alle ore 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società e conseguente sua messa in liquidazione.
2. Nomina del liquidatore.
3. Nomina dei sindaci.

Per poter prendere parte all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la cassa sociale non più tardi del giorno 18 gennaio 1923.

Occorrendo la seconda convocazione, questa avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 22, nei locali sopra indicati.

Savona, 2 gennaio 1923.

Il presidente
A. Zunini.

6185 — A pagamento.

Società anonima imprese forniture elettriche Ing. Beretta

Capitale sociale L. 300.000

Milano

Avviso di convocazione di assemblea generale straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede sociale, via Meravigli n. 7, il giorno 21 gennaio 1923, ad ore 15,30, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale da L. 300.000 a L. 500.000.
2. Proposta di modifica dello statuto per aumento del numero dei consiglieri da cinque a nove.
3. Varie.

Per intervenire all'assemblea generale i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa della Società entro il 14 gennaio 1923, ritirandone il biglietto di ammissione.

L'eventuale seconda convocazione avrà luogo il giorno 22 gennaio 1923, nello stesso luogo e alla stessa ora.

Milano, 1° gennaio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
ing. Mario Beretta.

6184 — A pagamento.

Cooperativa industriale lecchese approvvigionamenti

GENERI PRIMA NECESSITA'

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Cooperativa industriale lecchese approvvigionamenti con sede in Lecco, sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo in un locale della Camera di commercio di Lecco, gentilmente concesso, il giorno 21 gennaio 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 30-6-1922 e deliberazioni relative.

Parte straordinaria:

1. Proposta di anticipato scioglimento della Cooperativa e provvedimenti relativi.

Qualora la prima adunanza andasse deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta fin d'ora fissata per il successivo giorno 28 gennaio 1923, alla stessa ora e nello stesso locale.

Lecco, 29 dicembre 1922

Il Consiglio d'amministrazione.

6186 — A pagamento.

Società anonima « The General Security »

SEDE IN ROMA

Capitale L. 2.850.000

Gli azionisti della « The General Security » sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 20 gennaio p. v., ore 15 nella sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Rendiconto morale e finanziario dell'anno 1922 ed approvazione della relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Nomina dei nuovi sindaci e determinazione dell'emolumento pei sindaci uscenti.

Parte straordinaria:

1. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione e sua rinnovazione.
2. Trasferimento della sede sociale a Londra e modificazione degli articoli 4, 11 e 24 dello statuto.
3. Nomina di un fiduciario per espletare le pratiche del trasferimento e delega al medesimo di poteri.

Andando deserta la prima convocazione, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il 27 gennaio p. v., alle ore 15.

Per partecipare all'assemblea è necessario eseguire il deposito delle azioni presso il Banco di Roma o presso la sede sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

6212 — A pagamento.

Unione Coop. operai ex-combattenti — Bari

Si avvisano i signori soci che alle ore 9 del 21 gennaio 1923 in **1ª convocazione o dell'8 febbraio in 2ª, avrà luogo nella sede in via Nicolai 23 l'assemblea straordinaria, per la discussione del seguente**

Ordine del giorno:

1. **Relazione** della Commissione d'inchiesta nominata dall'assemblea del 10 dicembre 1922 e provvedimenti del caso.
2. **Iscrizione** dei soci al Sindacato nazionale.
3. **Adesione** al Consorzio Nazionale delle Cooperative Baresi **e nomina** del rappresentante della Unione Cooperativa operai ex-**combattenti** nel detto Consorzio.
4. Modifiche allo statuto in relazione al n. 3.
5. Funzionamento dell'ufficio tecnico.
6. **Varie.**

Il presente avviso sostituisce ogni altro precedente.

Il presidente del C. di A.: Emanuele Drago.

6188 — A pagamento.

Società Umbro-Marchigiana

per l' esercizio dell' industria agricola

Anonima

SEDE IN PERUGIA

SI RENDE NOTO

che il giorno 15 dicembre 1922, alle ore 11 in Roma, in una **sala della spett. Banca nazionale** di credito, quale liquidatrice **della Banca** italiana di sconto, ha avuto luogo l'estrazione a sorte di **n. 162** obbligazioni della Società umbro-marchigiana per **l'esercizio dell'industria agricola** e cioè di n. 102 obbligazioni **unitarie** e n. 12 quintuple, giusta relativo verbale in atti del dot**tor Paolo Castellini coadiutore** del notaio in Roma Lorenzo Giac**ci in detta data.**

Le obbligazioni estratte sono le seguenti:

Titoli unitari

1539	4684	3165	2031	4673	3531
1619	918	3838	3802	4435	2849
4321	1044	1463	4018	256	3157
1679	4437	721	592	2341	1725
1972	250	2264	2709	652	4329
254	4285	4687	4752	2057	2103
1717	2238	979	3331	114	3756
3347	4039	4751	2540	2737	799
1269	3156	360	2129	3818	1361
2250	1451	440	4660	4840	4109
176	4031	4467	3816	2355	2886
378	479	43	3914	2841	4487
3962	698	2811	4335	4612	1315
1195	2372	1946	1164	2382	921
2145	4202	1319	2981	4158	3820
3364	2495	431	1667	4?87	4060
4672	3904	514	2455	3940	4862

Titoli quintupli

5053	5533	5092	5250	5361	5473
5218	5470	5402	5203	5566	5102

Roma, 2 gennaio 1923.

Paolo Castellini
notaro.

6213 — A pagamento.

Fonseca Araujo e C. — Società anonima

Capitale interamente versato L. 500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nei **locali della Società in Napoli al Piazzale Porta di Massa il giorno di sabato 20 gennaio 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente**

Ordine del giorno:

1. **Comunicazioni del Consiglio.**
2. **Aumento del capitale sociale** a L 1.000.000 e relativi prov**vedimenti.**

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fin da ora fissata per il giorno 27 gennaio, nello stesso luogo ed ora.

Napoli, 30 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6211 — A pagamento.

LATTERIA DI CASALBUTTANO

Società anonima cooperativa

Capitale sociale L. 851.900 — Fondo di riserva L. 552.439,11

Avviso di convocazione

I soci della Latteria di Casalbuttano sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 17 gennaio 1923, alle ore 9,30, nello stabilimento sociale, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione degli articoli 12 e 47 dello statuto sociale e rispettive applicazioni.
2. Approvazione del prezzo determinato per il latte dell'annata 1921-922.
3. Relazione dei sindaci, approvazione del consuntivo 1921-922.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina dei sindaci.
6. Norme per gli accrediti dei soci.
7. Comunicazioni:
   - a) dei soci ammessi dopo l'ultima assemblea;
   - b) dei soci che hanno cessato di far parte della Società;
   - c) tassa di ammissione dei nuovi soci per l'annata 1922-923;
   - d) quota di rimborso per le azioni dei soci cessati coll'11 novembre 1922;
   - e) varie.

I soci sono riconvocati in assemblea per domenica 21 gennaio 1923 alla stessa ora, nello stesso locale per trattare lo stesso ordine del giorno, qualora la prima convocazione non riesca legalmente costituita.

Casalbuttano, 30 dicembre 1922

Il presidente
Gino Usuelli.

6214 — A pagamento.

LATTERIA SORESINESE — SORESINA

Società anonima cooperativa

Capitale sociale interamente restituito
Fondo di riserva ordinaria e straordinaria L. 4.689.638

Avviso di convocazione

I soci della Latteria Soresinese sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria il giorno 17 gennaio **1923, alle** ore 9,30, nello stabilimento sociale. per la trattazione del **seguente**

Ordine del giorno:

1. **Modificazione dell'art. 47 dello statuto sociale e sua applicazione.**
2. Approvazione del prezzo determinato per il latte **dell'annata** 1921-922.
3. Relazione dei **sindaci, approvazione del consuntivo 1921-22**
4. Nomina di un **amministratore.**
5. **Nomina dei sindaci.**
6. Ricostituzione del capitale sociale già rimborsato **e norme** per gli accrediti dei soci.
7. Comunicazioni:
   - a) dei soci ammessi dopo l'ultima assemblea;
   - b) dei soci che hanno cessato di far parte **della Società;**
   - c) tassa di ammissione dei nuovi soci **per l'annata 1922-23;**
   - d) quota di rimborso per le **azioni** di soci **cessati coll'11** novembre 1922;
   - e) convenzione **con la** Latteria di **Acquanegra;**
   - f) località per reintegrazione latte e distribuzione dei prodotti della latteria nei centri urbani;
   - g) varie.

I soci sono riconvocati in assemblea per lunedì **22 gennaio 1923**

alla stessa ora, nello stesso locale, per trattare lo stesso ordine del giorno, qualora la prima convocazione non riesca legalmente costituita.

Soresina, 30 dicembre 1922.

Il presidente
Ing. Amilcare Robbiani.

6215 — A pagamento.

SOCIETÀ INDUSTRIALE NAVALI ELBANE

Anonima per azioni

PORTOFERRAIO

I signori azionisti sono invitati a intervenire all'assemblea generale ordinaria, che avrà luogo il giorno 21 gennaio 1923, alle ore 10, negli uffici della Società via Umberto I.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni varie e relazione finanziaria.
2. Presentazione del bilancio.
3. Votazione di cui all'art. 11.
4. Elezioni delle cariche sociali.

I signori azioni sono pregati di voler depositare il certificato delle azioni nella cassa sociale non oltre il giorno 15 gennaio 1923.

La presidenza.

6216 — A pagamento.

SOCIETA' ITALIANA

dei Forni Elettrici e dell'Elettrocarbonium

Anonima - Sede in Roma, via S. Marcello n. 24

Capitale sociale Lire 7.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono avvisati che l'assemblea generale indetta pel 13 corr. non avrà più luogo e sono invece convocati in assemblea generale il giorno di sabato 20 corrente, alle ore 16, nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Provvedimenti a forma dell'art. 146 del Codice di commercio.

Eventuale aumento del capitale sociale e conseguente modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale.

3. Modificazione dell'art. 4 dello statuto sociale.
4. Elezione dell'intero Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero di membri di cui dovrà essere composto.

I signori azionisti per intervenire all'assemblea dovranno depositare le loro azioni, tanto quelle al portatore, quanto quelle nominative, non più tardi del 13 corrente o presso la sede sociale o presso le sottoindicate sedi di uno dei seguenti Istituti:

Banca commerciale italiana - Roma e Milano.
Società italiana per le Strade Ferrate Meridionali - Firenze.
Credito Italiano - Roma.
Banco di Roma - Roma.

Sui titoli delle azioni come sopra depositati sarà fatta annotazione dell'avvenuta riduzione del capitale sociale: tutti gli altri titol delle azioni dovranno essere esibiti presso la sede sociale per farvi tale annotazione.

Roma, 4 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6222 — A pagamento.

Provincia di Mantova

CONGREGAZIONE DI CARITA'

VIADANA

AVVISO D'ASTA

per affittanza di stabile

Alle ore 11 di martedì 23 gennaio 1923 davanti al sottoscritto od a chi per esso, negli uffici della Congregazione di carità si terrà il primo esperimento d'asta a candela vergine a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato per la seiennale affittanza 29 settembre 1923- 29 settembre 1929 del fondo con annesso fabbricato coloniale denominato Dondi (escluso il Campo Laghi) sito in frazione di Salina di Viadana di proprietà dell'Orfanotrofio femminile ed identificato in Catasto al foglio 85, nn. 1, 2, 3, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e foglio 69 45 1/2 della superficie di ett. 17.51,60 (biolche viadanesi 71, pertiche 0, tavole 0, piedi 9.

L'asta si aprirà sul canone annuo di L. 14,200 e non si farà luogo alla aggiudicazione senza il concorso e l'offerta di almeno due aspiranti.

Per adire all'asta è necessario:

1° depositare L. 7000 nelle mani del cassiere della Congregazione a garanzia della serietà delle offerte e del pagamento delle spese d'asta e di contratto che saranno tutte a carico dell'aggiudicatario definitivo;

2° dichiarare per iscritto di aver presa conoscenza del capitolato delle affittanze vigente nella Congregazione di carità, registrato a Viadana il 15 dicembre 1920, n. 414, vol. 39, foglio 161, mod. II.

Per schiarimenti rivolgersi a questa segreteria.

Viadana, 29 dicembre 1922.

Il commissario prefettizio
dott. Scain.

6199 — A pagamento.

PROVINCIA DI MANTOVA

CONGREGAZIONE DI CARITA'

VIADANA

Avviso d'asta

per la seiennale affittanza di stabile

Alle ore 11 di sabato 27 gennaio 1923, davanti al sottoscritto, od a chi per esso, negli uffici della Congregazione di carità, si terrà il primo esperimento d'asta, a candela vergine, a norma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la seiennale affittanza (29 settembre 1923-29 settembre 1929) del fondo, con annesso fabbricato colonico denominato Gerbolina (escluso il Campo Malpensata), sito in quartiere omonimo del comune di Viadana, di proprietà dell'Orfanotrofio femminile ed identificato in catasto al foglio LXXXIII, n. 62, e foglio LXXXIX, nn 3, 4, 5, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, e della superficie di ett. 21,13,18, pari a viadanesi biolche 81, pert. 1, tav. 8, piedi 7.

L'asta si aprirà sul canone annuo di L. 18.000 e non si farà luogo all'aggiudicazione senza il concorso e l'offerta di almeno due aspiranti.

Per adire all'asta è necessario:

1° depositare L. 8000 nelle mani del cassiere della Congregazione a garanzia della serietà dell'offerta e del pagamento delle spese d'asta e di contratto, che saranno tutte a carico dell'aggiudicatario definitivo;

2° dichiarare per iscritto di aver presa conoscenza del capitolato, delle affittanze vigenti nella Congregazione di carità.

Per schiarimenti rivolgersi a questa segreteria.

Viadana, 29 dicembre 1922.

Il commissario prefettizio
dott. Eugenio Scain.

6200 — A pagamento

Congregazione di carità di Fermo

Avviso di 2° esperimento d'asta a termini abbreviati per affitto di fondi rustici

Caduto deserto l'incanto notificato con bando dell'8 corr. mese per l'affitto novennale 1923-931 di tre fondi rustici situati nel territorio di Carassai, frazione Rocca Monte Varmine, di proprietà dell'Opera Pia Brefotrofio, distinti coi nn. 13, 24, 103/24 dell'elenco terreni di predetta Amministrazione.

SI RENDE NOTO

che nel giorno 10 gennaio p. v., alle ore 9, nella sede di questa Congregazione, via Pompeo Strabone n. 2, piano 2°, si terrà avanti

il sottoscritto o chi per esso, un secondo esperimento, alle condizioni tutte e con la procedura stabilita nell'avviso sopra richiamato, addivenendosi all'aggiudicazione anche in confronto di un solo concorrente.
I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 12 del 22 gennaio p. v.
Fermo, 27 dicembre 1922.
Il presidente
N. Ciccolungo.
Il segretario
G. Gazzoni.

6201 — A pagamento

Congrega di carità di Taranto

AVVISO
per aumento di ventesimo sul prezzo d'asta

A seguito dell'incanto tenutosi nel giorno di oggi 30 dicembre 1922, in conformità dell'avviso d'asta 10 dicembre 1922, è stata fatta provvisoria aggiudicazione al signor Colucci Giovanni fu Diego:
a) della casa in via Cavour pel prezzo di L. 135.000;
b) della casa in via Garibaldi (lettera b del bando) pel prezzo di L. 41.000;
c) della casa in via Garibaldi (lettera c del bando) pel prezzo di L. 20.000.
Tutte le case suddette sono site in abitato di Taranto.
Il termine utile per presentare offerte per l'aumento del ventesimo sulle somme sopra indicate di provvisorio deliberamento scade alle ore 12 del 15 gennaio 1923, e le offerte si ricevono tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12, sull'ufficio della Congrega di carità in via Margherita - in Taranto.
Essendovi offerte in tempo utile si procederà a nuovo definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e modo che sarà indicato con apposito avviso.
Mancando offerta di ventesimo l'aggiudicazione provvisoria sopra indicata resterà definitiva per l'aggiudicatario Colucci e pei prezzi innanzi espressi.
Taranto, 30 dicembre 1922.
notar dott. Domenico Mazzilli coadiutore.

6123 — A pagamento.

COMUNE DI RAVASCLETTO

Provincia di Udine
Circondario di Tolmezzo

AVVISO D'ASTA AD UNICO INCANTO

Nel giorno di lunedì 15 gennaio 1923, alle ore 10 antim., in questo ufficio municipale, sotto la presidenza del sindaco o di chi per esso, avrà luogo una pubblica asta col metodo della scheda segreta ad unico e definitivo incanto a sensi del l'art. 87, lett. a), del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, per la vendita di num. 815 piante resinose in un unico lotto come in appresso:
Bosco denominato Agalt, in frazione di Zovello.
Massa legnosa: metri cubi 1103 e 302 decimetri cubi.
Luogo di misurazione: letto di caduta.
Dato d'asta L. 68.
Ammontare presunto L. 75.029,97.
Cauzione provvisoria L. 7503.
Deposito per spese L. 1500.
L'asta si apre sul dato regolatore come sopra indicato.
L'aggiudicazione verrà fatta seduta stante, al migliore ed anche unico offerente purchè l'offerta abbia almeno raggiunto il minimum stabilito nella scheda ufficiale che verrà depositata sul banco degli incanti.
Per essere ammesso all'asta ciascun concorrente dovrà presentare in unione alla offerta, ma in busta separata, la bolletta comprovante l'effettuato deposito nella Cassa comunale o presso la R. tesoreria provinciale della somma sopraindicata quale cauzione provvisoria in numerario o in titoli emessi o garentiti dallo Stato al prezzo di borsa, deduzione fatta del 10 %.
Dovrà altresì eseguire un deposito presso la stazione appaltante pari alla somma sopracitata per spese d'asta, contratto, inerenti e conseguenti, salvo conguaglio.
Le spese relative all'asta, nonchè quelle di misurazione e martellatura sono a carico dell'acquirente.
Per le altre condizioni si richiama il capitolato amministrativo 4 novembre 1922.
Gli atti e documenti relativi sono ostensibili presso questa segreteria, nelle ore d'ufficio,
Ravascletto, 28 dicembre 1922.
Il sindaco
S. De Infanti.

6194 — A pagamento.

Provincia di Bergamo

COMUNE DI GANDINO

2° AVVISO D'ASTA
per la vendita dei tre lotti pascolivi costituenti la parte di proprietà del comune di Gandino nell'Alpe denominata Guazza, ed indivisa fra il comune di Peia e privati.

Nell'asta oggi tenutasi, come a precedente avviso 18 novembre u. s., i tre lotti sottoindicati vennero aggiudicati: il primo al signor Bonazzi Gio. Maria per L. 23.100, il secondo al sig. Bonandrini Paolo per L. 14.700 ed il terzo allo stesso sig. Bonandrini Paolo per L. 14.900; prezzi sui quali venne fatta offerta del ventesimo seduta stante.
Si fa quindi noto che nel giorno di sabato 27 gennaio 1923, alle ore 10, con le modalità del precedente avviso, avrà luogo in questo ufficio comunale, l'esperimento definitivo per la vendita dei lotti pascolivi sotto elencati e con aggiudicazione anche con un solo offerente:

Lotto 1.
Percentuale 15,84, sufficiente per 24 paghe — Valore di perizia L. 22.800.

Lotto 2.
Percentuale 10, sufficiente per 15 paghe — Valore di perizia L. 14.250.

Lotto 3.
Percentuale 10, sufficiente per 15 paghe — Valore di perizia L. 14.250.
Gli atti relativi alla vendita sono ostensibili in questa segreteria.
Gandino, 28 dicembre 1922.
Il sindaco
Gualeni.

6125 — A pagamento.

Municipio d'Isnello

AVVISO D'ASTA
per nuovo incanto e definitivo deliberamento

Essendo stata in tempo utile presentata offerta di ventesimo dai signori Pintaval e Mattap, sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta dal sig. Rosario Catalano per la somma di L. 9600, e per l'appalto dei lavori della fognatura cittadina di questo Comune, riducendo così il prezzo suddetto a L. 181.800, si rende di pubblica ragione che nel giorno 18 del corrente gennaio, alle ore 12, avranno luogo, sotto la presidenza del signor sindaco o chi per esso, i nuovi e definitivi incanti per l'oggetto suesposto, sempre col metodo della candela vergine.
Le condizioni cui è subordinato l'incanto sono tracciate nel relativo capitolato d'oneri, e nell'avviso d'asta di primo incanto del 12 p. p. novembre: che unitamente al progetto d'arte, trovansi ostensibili in questa segreteria comunale tutti i giorni e nelle ore d'ufficio
Isnello, 1° gennaio 1923.
Il segretario comunale
Mariano Polizzi.

6183 — A pagamento.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Municipio di Chiauci

Avviso d'asta di 1° incanto

per la vendita del legname della 17ª 18ª e 19ª sezione del bosco San Venditto

Il giorno 11 corrente gennaio, alle ore 10 con continuazione in questa sala municipale, innanzi al sindaco o chi per esso, si addiverrà col metodo di estinzione della candela vergine, a termini abbreviati, alla vendita di 694 piante di cerro di alto fusto ed il materiale di risulta dal diradamento della perticaia e dal taglio della bassa macchia della 17ª, 18ª e 19ª sezione del bosco San Venditto, compreso le 20.000 fascine, sotto l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dai capitolati speciali formulati dall'ufficiale forestale e dal Consiglio comunale.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 210.726 e le offerte in aumento non potranno essere inferiori alle L. 100.

La vendita sarà fatta in un sol lotto, sarà soggetta all'aumento del ventesimo, i di cui fatali scadranno il 20 corrente gennaio alle ore 12 senza bisogno di ulteriore preavviso.

Non si addiverrà all'aggiudicazione se non si avranno almeno due concorrenti.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti, a garanzia delle offerte, dovranno depositare nelle mani di chi la presiede, per depositarla poscia nella Cassa comunale la somma di L. 25.000 sulle quali verranno prelevate tutte le spese erogate e da erogarsi che detratte queste, rimarranno in cauzione sole L. 10.000.

Il quaderno d'oneri e quant'altro vi si riferisce al taglio sono visibili nella segreteria comunale in tutte le ore di ufficio.

Chiauci 1° gennaio 1923.

Il sindaco
F. di Pilla.

6197 — A pagamento.

MUNICIPIO DI STORNARA

AVVISO D'ASTA

per l'appalto del palazzo comunale in unico incanto

Si fa noto che il giorno 15 gennaio 1923, alle ore 10, nell'ufficio comunale di Stornara, innanzi al sottoscritto o chi per esso, si terrà un pubblico incanto per lo appalto dei lavori di costruzione del palazzo comunale per la somma di L. 100.072,94.

L'incanto avrà luogo a norma dell'art. 87 (lettera *a*) del regolamento generale sulla contabilità dello Stato, e cioè mediante offerte segrete, scritte su carta da bollo da L. 2,40 da presentarsi all'asta o all'autorità che presiede l'incanto per mezzo della posta in piego sigillato, ovvero consegnandolo o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Alle offerte trasmesse per la posta non sarà tenuto alcun conto se, per una causa qualsiasi, non pervenissero in tempo. Sul plico dovrà essere chiaramente indicato il nome dell'offerente.

Le offerte dovranno esprimere chiaramente il ribasso di un tanto per cento sulla somma presunta in lettere e cifre.

L'aggiudicazione sarà definitiva quand'anche vi fosse un solo offerente.

Per concorrere all'asta ciascun concorrente dovrà presentare all'ufficio comunale:

1° certificato penale e di moralità di data non anteriore a tre mesi a quella fissata nell'asta, rilasciati dal tribunale del luogo di nascita e dal sindaco del suo domicilio;

2° un certificato di idoneità all'eseguimento dei lavori di cui trattasi rilasciato da un ufficio tecnico comunale o provinciale;

3° una dichiarazione in carta da bollo da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti essersi recato in Stornara, di aver presa esatta conoscenza delle condizioni locali, di conoscere le condizioni e prescrizioni del capitolato speciale, e dell'intero progetto di aver riconosciuto che i prezzi del progetto e i compensi sono remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nonostante la regolare presentazione dei documenti prescritti, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Con la presentazione dell'offerta il concorrente dovrà provare di aver eseguito il deposito della cauzione provvisoria in lire 2502 e delle spese d'asta e contratto in L. 3000 che saranno a totale carico dell'assuntore.

La cauzione definitiva sarà uguale al ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria comunale in tutti i giorni nelle ore d'ufficio

Stornara, 22 dicembre 1922.

Il sindaco
S. Mascarella.

Il segretario
M. Colucci.

6198 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

2° Compartimento

Provincia di Genova — **Ufficio di Genova**

Sezione Acque pubbliche

Il sottoscritto ingegnere capo del Genio civile di Genova rende noto il seguente decreto Reale:

N. 9390

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

Re d'Italia

Viste le istanze 5 e 20 maggio 1916 e 10 maggio 1918 della Ditta Alessandro Savio, corredata da progetti pari data a firma ing. Bartolomeo Dapelo, intese ad ottenere la concessione di varianti sostanziali alla concessione già assentita alla Ditta Savio, con decreto 7 aprile 1916 del prefetto di Genova, per derivazione d'acqua dal torrente Vobbia in comune omonimo (provincia di Genova).

Visti gli atti dell'esperita istruttoria;

Ritenuto che col dianzi cennato decreto prefettizio fu concesso alla Ditta Savio di derivare dal Vobbia la portata media di l. 200 al m'' per produrre col salto di m. 58,52 la forza di HP 156 e che con le sovra cennate istanze e particolarmente con l'ultima di esse (in data 10 maggio 1918) sostitutiva ed integrativa delle due precedenti, la Ditta Savio ha chiesto che le venga concesso di aumentare la portata da l. 200 a l. 500 al m'' ed il salto da m. 58,52 a m. 67,40 per ottenere HP 450 in luogo dei 156 concessi;

Che l'ufficio del genio civile di Genova ha in corso d'istruttoria meglio accertati, con opportuni calcoli, i limiti delle progettate varianti come segue, e cioè: portata massima mod. 10 d'acqua, portata media di mod. 7,66, salto di m. 67,41 e forza ritraibile di HP 688,50;

Considerato che durante la esperita istruttoria non sono state presentate vere e proprie opposizioni avverso le divisate varianti all'impianto in parola, ma solo dei reclami prodotti dalla Regia Prefettura di Genova da parte dei comunisti di Vobbia i quali, a mezzo del sindaco di Vobbia, facevano pervenire un ricorso al prefetto di Genova nel quale si affacciavano timori e conseguenti lagnanze circa l'evenienza che l'attuazione delle opere di derivazione chieste in concessione dalla Ditta Savio avesse a sommergere nelle acque e quindi ad eliminare la esistente strada di allacciamento del comune di Vobbia agli altri Comuni della vallata.

Considerato, in relazione a detto ricorso dei comunisti di Vobbia, che alle segnalate esigenze di viabilità sarà provveduto mediante la costruzione di nu ovastrada, della quale sono già in corso i lavori, mentre apposita clausola di disciplinare provvede temporaneamente a tutelare il mantenimento del transito attraverso l'alveo del Vobbia, sicchè il ripetuto ricorso, non può essere di impedimento a che si accordi alla ditta Savio la chiesta concessione;

Considerato che in corso d'istruttoria e precisamente con atto in data 15 marzo 1918 l'ingegnere capo del Genio civile di Ge-

nova, per delegazione avutane dal Ministero dei lavori pubblici, ha autorizzato in via provvisoria la esecuzione dei lavori di derivazione contemplati nella prima domanda di variante del 5 maggio 1916 e nel relativo progetto di pari data;

Considerato che la concessione di cui al presente decreto viene a sostituirsi a quella già assentita col citato D. P. 7 aprile 1916;

Visto il disciplinare sottoscritto dalla ditta richiedente in data 20 ottobre 1921 presso l'Ufficio del Genio civile di Genova, rep. n. 831 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conformi pareri del Consiglio superiore delle acque emessi in adunanza del 18 dicembre 1917 e 17 dicembre 1920;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni di acque pubbliche;

Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi, a variante della utilizzazione assentita con decreto 7 aprile 1916 del prefetto di Genova che il presente decreto annulla e sostituisce, è concesso alla Ditta Alessandro Savio di derivare dal torrente Vobbia in località Castello della Pietra in comune di Vobbia (Provincia di Genova) una portata massima di acqua di mod. 10 e media di mod. 7,66 onde produrre col salto di m. 67,41 la potenza nominale media di HP 688,50 per scopi industriali;

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del 15 marzo 1918, data dell'autorizzazione provvisoria, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 20 ottobre 1921 e verso il pagamento del canone annuo di L. 2065,50, a decorrere improrogabilmente dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori.

Sino a quando tale nuovo canone non sarà dovuto la Ditta concessionaria continuerà a corrispondere quello dovuto per effetto della precedente concessione prefettizia 7 aprile 1916.

Art. 3.

L'importo delle suindicate prestazioni annue sarà imputato al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

Riccio.
Bertone.

Registrato alla Corte dei conti addì 16 novembre 1922, reg. n. 34 lavori pubblici, foglio n. 18328.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio speciale delle acque pubbliche

Per copia conforme.

Il capo d'ufficio
Alfredo Alajmo.

Il sottoscritto ingegnere capo del Genio civile di Genova rende noto che i diritti dei terzi e le riserve a favore degli Enti locali sono tutelati dai seguenti articoli del disciplinare di concessione:

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Vobbia, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Coll'elevamento della briglia a metri 6 venendosi a creare un rigurgito a monte, ne consegue un impedimento al transito che nella maggior parte dell'anno praticasi attraverso il Vobbia.

Per ovviare a tale inconveniente viene fatto obbligo alla Ditta concessionaria di mantenere la diga non più alta di m. 1,20 dal greto del torrente finchè non sia reso transitabile il 3° tronco della strada di Vobbia.

Il sopraelevamento non potrà effettuarsi che dopo regolare assenso da parte dell'Ufficio del Genio civile.

All'inizio del canale di derivazione, in due punti intermedi ed al termine del canale nonchè in prossimità dello scarico saranno costruiti capisaldi in muratura onde poter riferire in ogni tempo il livello delle acque.

Art. 14.

Clausola a favore dei Comuni rivieraschi e per l'eventuale sovracanone in caso di trasporto dell'energia a distanza.

Ai comuni rivieraschi di Vobbia ed Isola del Cantone Crocefieschi e Ronco Scrivia, nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP 60 da consegnarsi all'Officina di produzione.

I Comuni, a favore dei quali è fatta la riserva di energia, dovranno farne richiesta nel termine di quattro anni dalla data del decreto di concessione e utilizzare l'energia nel termine di tre anni dalla data dell'accordo fra la Ditta concessionaria ed i Comuni stessi.

In caso di disaccordo fra i Comuni interessati ed il concessionario, il riparto dell'energia fra i Comuni ed il prezzo di essa sulla base del costo, comprese le quote per interessi ed ammortamento, saranno determinati dal ministero dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque ed in tal caso i Comuni dovranno utilizzare effettivamente l'energia ad essi riservata entro tre anni dalla comunicazione della decisione del ministero dei lavori pubblici.

La Ditta concessionaria è inoltre tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni di Vobbia, Isola del Cantone, Crocefieschi e Ronco Scrivia, o fuori del territorio della provincia di Genova, perchè possa dal predetto Dicastero essere determinato a norma dell'art. 40 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e dell'art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, numero 1285 il sovra canone che, a datare dalla decorrenza del canone di cui all'art. 12 del presente disciplinare, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le anzidette disposizioni.

Genova, 15 dicembre 1922.

L'ingegnere capo
D'Anna.

5972 — A pagamento

AVVISO DEL GENIO CIVILE DI PADOVA

La Ditta Ing. Giorgio Busetto ha presentato, in data 8 dicembre 1922, domanda di utilizzare moduli otto d'acqua della roggia detta della Sega (tratto inferiore della roggia chiamata del Molino o Rozza) in comune di San Giorgio in Bosco, località detta parimenti della Sega a scopo di forza motrice, con restituzione delle acque nella roggia stessa.

Padova, 27 dicembre 1922.

L'ingegnere capo reggente
R. d'Arcais.

6153 — A pagamento.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SONDRIO

Avviso

La società « Impresa elettrica Parravicini e C. » ha presentato domanda in data 12 maggio 1921 di sanatoria dell'effettuata derivazione della roggia consorziale derivata dal torrente Roncaiola in località Caseggio di sopra del comune di Talamona per una portata di moduli 0,25 a scopo di produzione di forza motrice.

Sondrio, 15 dicembre 1922.

L'ingegnere capo
L. Tortarolo.

6154 — A pagamento.

Intendenza di finanza di Udine

AVVISO D'ASTA
per la vendita del fabbricato demaniale
denominato « Arsenale militare » in Palmanova

L'anno millenovecentoventitrè, il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 10, in una sala dell'Intendenza di finanza di Udine, sotto la presidenza del signor intendente o di un suo delegato, seguirà, col sistema della candela vergine, l'asta per la vendita del fabbricato demaniale proveniente dalla fortezza di Palmanova, e di antico possesso, denominato «Arsenale militare» situato in Palmanova, Borgo Aquileia al civ. n. 1, di piani due, vani otto, in mappa al n. 478 di pert. 4,774, pari ad ettari 0,4774, rend. L. 900.

L'asta si aprirà sul prezzo di stima di L. 200.000 e ogni offerta di aumento dovrà essere di L. 500.

Il prezzo di aggiudicazione sarà pagato per un decimo entro il termine perentorio di giorni 10 da quello in cui sarà stata notificata all'interessato l'approvazione del verbale di definitiva aggiudicazione e per gli altri nove decimi in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno fare, a garanzia delle loro offerte un deposito di L. 20.000 presso una delle Regie tesorerie del Regno, ed esibire al presidente dell'asta la relativa quietanza.

Tale deposito potrà farsi in contanti, ovvero in titoli del debito pubblico dello Stato da valutarsi al valore di Borsa del giorno che precede l'incanto.

Dovranno pure depositare presso la tesoreria, esibendo la relativa quietanza, la somma di L. 20 000, quale ammontare presuntivo delle spese inerenti all'asta e contrattuali, di bollo, registro, trascrizione ed iscrizione ipotecaria, stampa, copiatura, ecc., che sono tutte a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, qualora vi siano almeno due concorrenti; altrimenti l'asta si dichiarerà deserta.

Si fa espressa menzione che rimane escluso dalla vendita il terreno demaniale esterno ai muri di cinta, a sud e ad est del fabbricato, e qualsiasi diritto di passaggio attraverso il terreno medesimo, e che l'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere, entro un mese dalla comunicazione dell'approvazione degli atti d'asta, alla chiusura, a norma di legge, delle porte, finestre ed altre aperture esistenti nei muri di confine con la proprietà che resta demaniale.

Restano pure escluse dalla vendita le tre lapidi grandi del 1626, 1630 e 1633 e la lapide piccola del 1704 che si trovano infisse nei muri e che restano di proprietà del demanio, cui devono essere consegnate intatte in caso di demolizione dei muri, e che il demanio, in ogni caso, ha facoltà di far rimuovere quando ritenga ciò opportuno a suo giudizio insindacabile, senza esser tenuto a rimettere l'immobile in pristino nè a fare opere di sostegno o di rafforzamento che si rendessero necessarie in seguito alla rimozione restando tali opere a carico dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa.

La vendita vien fatta in conformità delle norme tutte contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783 e nel regolamento 17 giugno 1909, n. 454, e sotto l'osservanza delle condizioni contenute nel capitolato mod. D in uso per la vendita dei beni demaniali. L'elenco dei beni, la pianta e il capitolato sono visibili presso l'Intendenza di finanza di Udine sezione 4 nei giorni feriali durante l'orario d'ufficio.

Udine, 29 dicembre 1922.

L'intendente
Sperti.

6182 — A credito.

UFFICIO DEL DEMANIO DI MILANO

AVVISO D'ASTA
per vendita di aziende industriali e commerciali e di stabili devoluti al Demanio dello Stato a norma del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470

Si rende noto che alle 10 del giorno 25 gennaio 1923 nell'ufficio del Demanio in Milano, alla presenza dell'ispettore del registro quale delegato dell'intendente di finanza della Provincia, e col concorso del sequestratario si procederà al pubblico incanto per la vendita dello stabilimento industriale in Monza di proprietà della Società anonima italiana cascami di Monza (già Wolf) e cioè il fabbricato, macchinario, effetti, merci, crediti e tutti gli altri annessi e connessi ed eventuali servitù attive e passive.

L'incanto sarà tenuto per pubblica gara ad estinzione di candela vergine secondo le norme prescritte dall'art. 674 del Codice di procedura civile 2°, 3° e 4° capoverso.

Possono partecipare all'asta solo i cittadini e le Società italiane.

L'aggiudicatario dovrà impegnarsi sotto condizione risolutiva e del pagamento di una penale di L. 100,000 in caso d'inadempimento, a non rivendere ne cedere in esercizio lo stabilimento a stranieri, per almeno un decennio.

È pure ammesso alla gara chi dichiari di intervenire per conto di una Società italiana da costituirsi, prima della stipulazione del contratto, con almeno tre quinti di capitale italiano e con corrispondente partecipazione al Consiglio di amministrazione di italiani, e con impegno di mantenere per almeno un decennio siffatta prevalenza italiana.

Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

La prima offerta in aumento non potrà eccedere le L. 1000.

Sono ammesse offerte per procura ma non per persona da dichiarare.

Le spese di stampa degli avvisi ed ogni altra inerente e conseguente alla vendita sono a carico dell'aggiudicatario.

Non si procederà ad aggiudicazione se non si avranno offerte almeno di due concorrenti.

L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

I concorrenti all'asta dovranno depositare le somme infraindicate per cauzione delle offerte e per spese contrattuali.

La cauzione per le offerte dovrà essere depositata presso la sezione della tesoreria di Milano, mentre il deposito per le spese contrattuali dovrà essere fatto presso l'Ufficio del Demanio in Milano.

Il capitolato di vendita è ostensibile presso l'Ufficio del Demanio di Milano tutti i giorni feriali fino a quello precedente l'asta, dalle ore 14 alle ore 16.

BENI POSTI ALL'INCANTO

Comune in cui sono situati i beni: Monza, via Enrico da Monza nn. 4 e 6.

Fabbricato ad uso abitazione, studio e opificio con tettoie chiuse, porticati a pilastri, appezzamento di terreno contiguo ai fabbricati con fabbricati rurali.

Macchinario d'impianto per la lavorazione dei cascami provenienti dagli stabilimenti di filatura e tessitura (cotone in genere) con forza motrice elettrica, servizio d'acqua e per l'illuminazione, officina meccanica e grue - Attrezzi, mobili, materiale fuo i uso, merci crediti, ecc.

Deposito: per cauzione delle offerte L. 200.000 — per spese contrattuali L. 150.000.

Prezzo d'incanto L. 1.650.000.

Minimum delle offerte in aumento al prezzo d'incanto L. 1000.

Milano, 30 dicembre 1922.

Il ricevitore del Demanio
Orazi.

6209 — A credito.

Direzione del Genio militare di Firenze

Sottodirezione di Genova

AVVISO D'ASTA
a termine abbreviato di giorni 5 con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 A e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

SI FA NOTO

che il giorno 13 gennaio 1923, alle ore 10 si procederà in Genova nell'ufficio della sottodirezione del Genio militare posto in via Ba-

liano n. 1 (Caserma San Leonardo) nella solita sala degli incanti, avanti il sottodirettore, o chi per esso, a pubblico incanto, ad offerte segrete, all'appalto seguente

Ricostruzione del tetto, di soffitti e di tramezzi nell'ala sud della caserma Nino Bixio in Genova per l'ammontare di L. 88.000.

La cauzione a garanzia del contratto è di L. 8.800.

I lavori dovranno essere compiuti entro ottanta giorni dalla data del verbale col quale verrà ordinato l'incominciamento.

Il capitolato e le condizioni d'appalto sono visibili presso la sottodirezione del Genio suddetta tutti i giorni, non festivi, nelle ore d'ufficio.

Il capitolato e le condizioni d'appalto sono visibili presso la sottodirezione del Genio suddetta tutti i giorni, non festivi, nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire alla sottodirezione suddetta i seguenti documenti non più tardi delle ore 10 del 12 gennaio 1923 pena l'esclusione in caso di ritardo:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, e l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto nella cui giurisdizione detto Comune è compreso se non rilasciato dal sindaco di Genova;

b) un certificato di idoneità, infra sei mesi anteriore alla data in cui è tenuta l'asta, rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto, un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo, o no, a liti fra l'Amministrazione o l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà esser rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità, di cui nel 2° capoverso del presente comma b), il quale certifichi per scienza propria o sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sotto-prefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso funzionario non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere o architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sovra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi su designati.

Della esibizione di tale certificato d'idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali, al momento dell'appalto di cui sopra, abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguite lodevolmente, per conto della Sottodirezione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la propria abilità nel modo ora detto, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in sua vece una persona che riunisca le suespresse condizioni, ed alla quale si obblighi di affidare la esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato d'idoneità sono però sempre indispensabili, anche per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita, che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio, e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica, sia finanziaria, in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 268 relativo alla concessione di appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio), dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa, anche la delega alla persona incaricata di prendere parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

c) una dichiarazione su carta bollata da L. 2,40 con la quale il concorrente attesti d'essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, d'aver presa conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti sopra indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40 datate, firmate, ed in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso in lettere.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Saranno considerate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, le offerte che non portino la indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve o condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese, e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dall'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono, in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome, più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte in piego chiuso e sigillato per mezzo della posta, o consegnarle personalmente, o farle consegnare all'ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate, o non giungeranno all'Ufficio appaltante, prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito, di cui appresso, e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

I concorrenti per essere ammessi all'asta, dovranno fare, presso una delle sezioni di R. tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma sopra stabilita per cauzione.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato o garantiti dallo Stato.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando, ragguagliati al valore di Borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno uguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Questo può essere ricevuto da chi presiede all'asta nel caso eccezionale in cui l'interessato, per plausibili ragioni, non abbia potuto eseguirlo nei modi sovraindicati, con l'obbligo però di farne un altro in tesoreria qualora rimanesse deliberatario e presentare la ricevuta del nuovo deposito per la restituzione del primo.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, bensì presentate separatamente.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo d'asta, purchè non sia inferiore al ribasso minimo stabilito in una scheda di base suggellata, che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati, ed anche quando non vi sia che un solo offerente.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza poi presentare offerte, verrà rilasciato un certificato dichiarante, che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tutte le spese relative agli incanti ed al contratto, cioè di segreteria, di carta bollata, di stampa, di inserzioni, di registro, saranno a carico del deliberatario.

Sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'oneri adoperati per la stipulazione del contratto e di quelli che esso richiedesse, ed a tal uopo dovrà anticiparne l'importo nella somma di L. 3000, salvo liquidazione finale.

Si previene che entro cinque giorni dal deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Sottodirezione per la stipulazione del contratto.

Genova, 3 gennaio 1923.

Il primo ragioniere geometra
E. Balbi.

6208. — A credito.

Lanificio Angelo Ferrarin - Thiene

Società anonima

SEDE IN THIENE

Capitale sociale L. 1.550.000 — interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 gennaio 1923, alle ore 10, in Thiene, presso la sede sociale, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci sulla gestione 1921-1922.
2. Presentazione del bilancio a tutto il 31 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1922-923.
5. Fissazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1921-1922.

In caso si rendesse necessaria, per mancanza di numero legale, una seconda convocazione, questa resta fissata per il giorno 31 gennaio 1923, alla medesima ora e medesimo luogo di cui sopra.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli sociali nella cassa della Società, in Thiene, o presso quella della spett. Banca popolare di Vicenza, in Vicenza, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la convocazione.

Thiene, 27 dicembre 1922.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
cav. Antonio Ferrarin.

6187 — A pagamento.

Cotonificio pugliese per l'industria dei filati cucirini

Società anonima
col capitale di L. 700.000 interamente versato

SEDE IN BARI

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di martedì, 23 gennaio 1923, alle ore 14,30 ed in eventuale seconda convocazione per il 30 gennaio 1923, alla stessa ora e sempre presso la sede sociale in Bari, via del Picone, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della Società. Eventuale nomina di uno o più liquidatori e determinazione dei loro poteri.
2. Proposta di trasporto della sede sociale da Bari a Milano.

Il deposito delle azioni, sia nominative che al portatore, per l'intervento all'assemblea dovrà essere fatto al più tardi entro 5 giorni liberi prima dell'assemblea stessa presso la sede sociale in Bari, via del Picone e presso lo studio del sig. rag. Guido Peja, in Milano, via Gabrio Casati n. 1.

Milano, 2 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6189 — A pagamento.

ANONIMA ELETTRICA TREVIGIANA

SEDE IN TREVISO

Capitale sociale L. 8.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di lunedì 22 gennaio 1923, alle ore 11 in prima convocazione, e per il giorno di martedì 30 gennaio 1923, alle ore 11 in eventuale seconda convocazione, presso la sede della Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto, in Venezia, S. Marco, Calle Goldoni, num. 4323-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
2. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
3. Compenso ai sindaci per l'esercizio 1° novembre 1922-31 ottobre 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, non più tardi di giovedì 18 gennaio 1923, in Treviso presso la sede della Società ed in Venezia presso il Credito industriale, la Società a ristica di elettricità, o la Società italiana per l'utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto.

Treviso, 21 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

6218 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Il R. tribunale civile di Bozzolo in data 5 ottobre 1922 n. 150 vol., su ricorso di Ernesta, Carolina, Tranquilla, Erminia, Rosa Manchi di Giovanni di Viadana, ordina che siano assunte informazioni su Manchi Giovanni del fu Francesco, già residente a Viadana ed assente da più di tre anni ed a chiunque ne abbia notizia di riferirne in cancelleria.

avv. Tullo Portioli Rocca.

5149 — A pagamento

(2ª pubblicazione).

Il tribunale di Ariano di Puglia con provvedimento in Camera di Consiglio del 14 agosto 1922 ha ordinato che siano assunte informazioni sull'emigrato Schiavo Michelangelo fu Oso di Ariano di Puglia ai fini della dichiarazione di assenza do nandata da Ciccone Rosa fu Giuseppe di Ariano quale erede legittima.

Ariano di Puglia, 24 novembre 1922.

avv. Luigi Albani.

5057 — A credito - Art. 4163 C.

SI RENDE NOTO

che Esposto Salvatore, Angelo e Mariantonia fu Angelo, nonchè Esposto Angelo] di Salvatore, nati e residenti in Ravanusa, con decreto del 25 settembre 1922, n. 192, del ministro per la giustizia e gli affari di culto in Roma, sono stati autorizzati a fare eseguire le pubblicazioni della loro domanda pel cambiamento del cognome Esposto in quello di Bonanno, giusta gli articoli 119 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Invitano chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi a contare da oggi.

Ravanusa, 4 gennaio 1923.

Esposto Salvatore, Angelo Mariantonia, Angelo.

6176 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

R. Tribunale civile e penale di Monza

—

Nella procedura per dichiarazione di assenza di Locatolli Rosa fu Giuseppe, di Cinisello, nubile, questo tribunale. con suo provvedimento 30 ottobre 1922. ha ordinato che prima ed avanti ogni cosa siano assunte informazioni a sensi dell'art. 23 Codice civile.

Monza, 21 novembre 1922.

Il cancelliere
Visoni.

6139 — A pagamento.

ESTRATTO

—

Con decreto 23 dicembre 1922, su ricorso del liquidatore della Società anonima « Foto Stampa » per la stampa fotografica, con sede in Torino, in applicazione della legge 24 maggio 1903, n. 197, il tribunale civile e penale di Torino ha ordinata la convocazione dei creditori della Soc età anonima « Foto Stampa » con sede in Corso Stupinigi n. 26. innanzi al giudice delegato avvocato cav. Mario Cappelletti, per discutere e deliberare sulla proposta di concordato preventivo al 40 %, fissando adunanza per i creditori per le ore 1. del 20 gennaio 1923 e per gli obbligazionisti per le ore 15 del 31 gennaio 1923 e colla nomina a commissario giudiziale dell'avv. Cesare Buscaglino.

Torino, 26 dicembre 1922.

Il cancelliere
Guglielminetti.

6150 — A pagamento.

AVVISO

—

Con decreto Ministeriale del guardasigilli, ministro della giustizia e dei culti, del 16 marzo 1922, Mulcardi Maria, nata in Foggia il 3 marzo 1922, è stata autorizzata a fare eseguire la pubblicazione della domanda con cui chiede di assumere in cambio del proprio cognome quello di Virgilio.

S'invita quindi chiunque vi abbia interesse a presentare, nel termine di quattro mesi da oggi, opposizione, giusta il prescritto dell'art. 121 della legge 15 novembre 1865, sull'ordinamento dello Stato civile.

Manfredonia, 30 novembre 1922.

Il rappresentante legale
Domenico Virgilio.

6177 — A pagamento.

AVVISO

—

Con decreto Ministeriale del guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti del 27 luglio 1907 Fulteri Graziano nato in Foggia il 17 ottobre 1903, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda con cui chiede di assumere in cambio del proprio cognome quello di Romito.

S'invita quindi chiunque vi abbia interesse, a presentare nel termine di 4 mesi da oggi, opposizione, giusta il prescritto dell'art. 121 della legge 15 novembre 1865 sull' ordinamento dello stato civile.

Manfredonia, 30 nov. 1922.

Il rappresentante legale
Domenico Romito.

6178 — A pagamento.

CONSIGLIO NOTARILE

—

Pinerolo

—

Il sottoscritto rende noto che il notaio sig. Re dott. Filippo alla residenza di Pinasca trovasi fin dal 3 dicembre corr. inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni di notaio sul disposto dell'art. 139 della vigente legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89.

Che con verbale in data 11 stesso mese gli atti, repertori e registri del predetto notaio vennero affidati alla custodia del notaio sig. Pellissone dott. Carlo alla residenza viciniore S. Germano Chisone a termini e per gli effetti di cui agli articoli 43 e 44 stessa legge.

Che il sigillo notarile venne depositato presso l'archivio notarile distrettuale.

Pinerolo, 18 dicembre 1922.

Il presidente
notaio Ducrano Giuseppe.

6061 — Gratuito.

(1ª pubblicazione).
DICHIARAZIONE D'ASSENZA

—

Dietro ricorso della signora Serra Maria fu Giovanni vedova Boero, residente in Moncalieri, il tribunale civile di Torino con sentenza 26 ottobre 1922 ha dichiarata l'assenza di Serra Domenico fu Giovanni, già residente in Moncalieri, mandando pubblicarsi e notificarsi la medesima a sensi di legge.

6116 — A pagamento.

AVVISO

—

Con decreto Ministeriale del guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti in data 6 giugno 1922, Impagliatiello Elisabetta, Giuseppe, Enrico e Matteo, inscritti nei registri delle nascite rispettivamente alli 4 aprile 1892, 6 settembre 1895 e 9 febbraio 1900 nel comune di Manfredonia, sono stati autorizzati a fare eseguire la pubblicazione della domanda con cui chiedono di assumere in cambio del proprio cognome quello di Cappelli.

Si invita quindi chiunque vi abbia interesse a presentare, nel termine di quattro mesi da oggi, opposizione, giusta il prescritto dell'art. 121 della legge 15 novembre 1865 sull' ordinamento dello stato civile.

Manfredonia, 30 nov. 1922.

Gli interessati
+ di Elisabetta Impagliatiello.
Giuseppe Enrico Impagliatiello.
Matteo Impagliatiello.

6179 — A pagamento.

AVVISO

—

Con decreto Ministeriale del guardasigilli ministro di grazia e giustizia e dei culti in data 30 luglio 1921, Surto Vincenzo nato nel comune di Foggia il 17 dicembre 1905, è stato autorizzato a fare eseguire la pubblicazione della domanda con cui chiede di assumere in cambio del proprio cognome quello di Granatiero.

S'invita quindi chiunque vi abbia interesse a presentare, nel termine di quattro mesi da oggi, opposizione, giusta il prescritto dell'art. 121 della legge 15 novembre 1865 sull' ordinamento dello stato civile.

Manfredonia, 30 novembre 1922

Il rappresentante legale
Granatiero Venturo.

6180 — A pagamento.

AVVISO
di dispensa dalla nomina a notaio

—

Il presidente del Consiglio notarile di Milano

Notifica

che il sig. dott. Camillo Orlandi, nominato notaio alla residenza di Binasco con R. decreto 11 maggio 1922, venne con successivo decreto 19 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre stesso anno, dispensato in seguito a sua rinuncia.

Milano, 27 dicembre 1922.

Il presidente
dott. G. Serina.

Il segretario
Moretti.

6181 — Gratuito.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione d'assenza

Il tribunale di Alba, con sentenza 12 dicembre 1922, provvedendo su domanda di Giacosa Fortunato di S. Benedetto Belbo, ha dichiarato l'assenza di Giacosa Luigi fu Giovanni. già domiciliato e residente a San Benedetto Belbo ed ha mandato notificare, pubblicare ed inserire la sentenza medesima a sensi articoli 23 e 25 C. C.

Alba, 22 dicembre 1922.

avv. R. Bruno.

6202 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Ambrosini Nicola fu Eleuterio, residente in Ari (Chieti) ha fatto istanza al tribunale di Chieti, affinchè venga dichiarata l'assenza dei suoi figli Ambrosini Camillo e Giuseppe, anche dom. in Ari, i quali da oltre sei anni non han dato più notizie di loro.

Il tribunale di Chieti con provvedimento 30 ottobre 1922 ha ordinato che siano assunte le relative informazioni circa l'assenza di essi Ambrosini Camillo e Giuseppe.

Chieti, 20 novembre 1922.

avv. D. Orlando
procuratore.

6206 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).
ESTRATTO

—

Con sentenza del 28 novembre 1922, registrata a Volterra il dì 11 dicembre 1922 al n. 48, atti giudiziari, libro 36, foglio 144, il tribunale di Volterra, ad ogni effetto di legge, dichiarava l'assenza di Corsi Giusto fu Angiolo nato l'8 gennaio 1863 al podere Renaio, in comune di Volterra (Pisa), ed ivi residente fino al giorno del suo allontanamento.

Volterra, 28 dicembre 1922.

avv. Lisandro Capecchi.

6203 — A pagamento.

Tumino Raffaele, *gerente* — Dario Peruzy, *direttore* — Tipografia delle Mantellate.